

CXV.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Annunzio della morte e commemorazione del senatore Melodia — Parole del presidente del Consiglio — Sequito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 — Approvazione di un'aggiunta proposta dal senatore Carullini all'art. 64 ieri votato — Proposta del senatore Calenda di un'aggiunta all'art. 20, già approvato, poi ritirata, e reiezione di altra proposta dello stesso senatore Calenda di un articolo aggiuntivo, 11 bis, dopo osservazioni dei senatori Rossi A., Finali, relatore e del presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Proposta della Commissione di sospensione degli articoli 65, 66, 67, 68, consentita dal ministro — Approvazione, dopo discussione, degli articoli dal 69 al 74 inclusive, 78 e 79, e rinvio alla Commissione degli articoli 75 e 77 e degli emendamenti propostivi.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il commissario regio commendator Inghilleri. Più tardi intervengono i ministri della guerra, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, li quale viene approvato.

Omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il segretario della regia Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della *Serie quarta, tomo VIII delle memorie di quella regia Accademia.*

Il senatore barone Ricasoli, del *Quarto volume della Raccolta delle lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli.*

Annunzio della morte del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Signori senatori! Un telegramma giuntomi poco fa, annuncia esser morto ieri, sul cader del giorno, di morte improvvisa in Altamura, il senatore Tommaso Melodia.

Di ricca famiglia, nacque il senatore Melodia il 31 ottobre 1802. Uomo di sensi liberi, il largo censo usò in beneficio degli infelici e della patria.

La dignità senatoria, concedutagli fin dal maggio 1863, attestò quanto egli in pro dell'unità si fosse adoprato volgendo a vantaggio di essa il grande credito di cui godeva nelle Puglie.

E la deliberazione colla quale il patrio Consiglio comunale di Altamura, all'annuncio della sua morte, volle ieri tolta la seduta in segno di lutto, fu conferma luminosa della molta stima, anzi della riverenza nella quale i concittadini suoi lo tennero.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Da queste benemerenze e dalla larga eredità di affetti lasciata dal senatore Melodia al termine della sua lunga vita, io traggo argomento per mandare in nome vostro alla memoria del perduto collega una parola di vivo rimpianto.

Voci. Benissimo.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle giuste lodi tributate dal nostro presidente al defunto senatore Melodia.

Egli fu uno dei migliori patrioti delle Puglie, e per la sua generosità e pei suoi sentimenti politici si rese benemerito di quelle popolazioni.

Seguito della discussione del progetto di « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di « Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Profitando del disposto dell'art. 38 del nostro regolamento, il quale consente di fare aggiunte agli articoli già votati, purchè non si vada contro la votazione già fatta, io mi permetto di chiamare l'attenzione della Commissione e del Senato sopra uno dei comma dell'art. 64 che fu approvato sul finire della seduta di ieri.

Il comma lettera F stabilisce che non possono far parte della Giunta amministrativa tutti coloro i quali non possono far parte delle liste dei giurati. Questa dizione ammette la esclusione dal corpo della giuria ed anche la dispensa, oppure esclude soltanto e non fa luogo alla dispensa?

La legge sui giurati dell'8 giugno 1874, dopo d'aver all'art. 2 stabiliti i requisiti necessari per essere iscritti nelle liste dei giurati, negli articoli successivi vieta l'iscrizione nelle liste di alcune categorie di cittadini per l'incompatibilità degli uffici che coprono, e ne dispensa, cioè fa facoltà ad altri, sebbene legalmente iscritti, di chiedere d'essere esonerati dalle fun-

zioni di giurati, esclude quelli che ne sono indegni e finalmente non ammette gli incapaci.

L'art. 2, fra le altre condizioni essenziali alla iscrizione nella lista dei giurati, vuole che si abbiano non più di 65 anni compiuti. Coloro adunque che compiono il 65° anno di età non possono far parte della giuria. Questa esclusione altro non è che un riguardo che si è usato all'età, perchè chi giunge a quell'età non può spesso volte non trovarsi in molto disagio e fisicamente e moralmente nel dovere assistere e prestare continua attenzione nei dibattimenti, che non di rado riescono intricatissimi ed interminabili.

L'art. 2 stabilisce dunque una presunzione, *iuris et de iure*, che l'uomo a 65 anni compiuti non è atto alle funzioni di giurato, e non ve lo ammette, quando pure vivaci fossero le sue forze fisiche e morali.

Non era invece così secondo la legge anteriore a quella dell'8 giugno 1874, oggi in osservanza, ossia secondo il regio decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865. La legge anteriore a coloro che erano giunti al 70° anno di età faceva facoltà di dispensarsene.

Ecco la differenza tra la legge vecchia abrogata e la legge attuale che vige.

La legge in osservanza enumera all'art. 2 i requisiti che vuole abbiano a concorrere per l'iscrizione nelle liste dei giurati, fra cui l'età non meno di anni 25, non più di 65.

All'art. 3 le persone che non vi sono iscritte per incompatibilità del loro ufficio.

All'art. 4 coloro che ne sono dispensati pure per la posizione nella quale si trovano.

Agli articoli 5, 6 e 7 quelli che ne sono esclusi perchè indegni.

E nell'art. 8 le persone che non vi si ammettono per incapacità.

Ciò esposto, voi, o signori, vedete subito quanta differenza vi sia tra le persone che sono menzionate nelle diverse categorie, e perchè le une si inscrivano nelle liste dei giurati e le altre no; perchè queste si dispensano, quelle si escludono ed altre non si ammettono. Ma i motivi che stanno per la giuria, stanno tutti anche per la Giunta amministrativa che si vuole ora istituire? Evidentemente che no.

Un uomo a 65 anni di età, se non può assistere continuamente ad un dibattito che si protragga a 25, a 30 giorni di seguito, potrà

benissimo, senza incomodo, intervenire alle sedute della Giunta provinciale che non si adunerà che ad intervalli, e se voi lo escludete, la Giunta ed il paese non potrà che lamentare l'improvvido provvedimento che la priva dei migliori elementi, la scienza, la capacità, l'esperienza negli affari.

Tale certamente non può essere l'intendimento nè del Ministero, nè della Commissione.

Ma così è e sarà, se si mantiene, come ora è, l'art. 64 del progetto. Si escludano dalla Giunta amministrativa gli indegni o gli incapaci, ma si ammettano i più capaci ed i più degni.

Io quindi propongo, che mantenuto fermo l'art. 64, al capoverso lettera F, che dice che non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa « coloro che non possono far parte delle liste dei giurati », si aggiunga: « per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 139 ».

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'aggiunta proposta dal senatore Cavallini all'art. 64 è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali, relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Considerato l'intento dell'aggiunta proposta dal senatore Cavallini, siccome non si può fare a meno di riconoscerne la convenienza e l'opportunità, a nome della Commissione, che ho interrogata in questo momento, dichiaro che essa vi acconsente.

E l'intento si raggiunge appunto quando sia dichiarato, mediante richiamo degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, che non possono far parte della Giunta amministrativa provinciale, non già tutti quelli che la legge predetta per altri motivi esclude, ma soltanto quelli, che non possono far parte dei giurati per indegnità personale.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. L'intendimento dell'articolo tal quale fu votato era effettivamente nel senso di escludere coloro che erano indegni. Non c'era altro concetto nella legge.

Ora il chiarire questo concetto va propria-

mente cogli intendimenti tanto della Commissione, quanto anche del Governo. Quindi si accetta l'emendamento proposto dall'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il signor commissario regio ed il relatore della Commissione per la loro adesione ed accettazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onor. Cavallini, accettata dalla Commissione e dal commissario regio. Essa consisterebbe in ciò che, dopo la lettera f dell'articolo, in cui è detto: « coloro che non possono far parte delle liste dei giurati » si aggiungesse: « pel disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 18 giugno 1874, n. 139 ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

Senatore CALENDÀ. Sull'art. 20 che vi si riferisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Ho chiesto la parola in questo stadio della nostra discussione, perchè, votati che siano tutti gli articoli, certamente al Senato rincrescerebbe di dover fare un passo indietro. È meglio farlo mentre siamo a mezzo del cammino.

Io propongo due aggiunte: l'una all'art. 20, l'altra all'art. 11, i quali già sono stati votati dal Senato.

Quella all'art. 20 è semplicissima: riguarda la presidenza dei seggi elettorali, la quale è affidata ai magistrati ed ai funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali.

È stato inteso senza equivoci dal Senato, poichè il dichiarò espressamente la Commissione nella sua relazione, che tra gli ufficiali del Pubblico Ministero ed i magistrati chiamati alla presidenza dei seggi non vadano compresi quelli appartenenti alle Corti di cassazione. Ed era ben naturale, perciocchè i presidenti delle Corti di appello non hanno gerarchia sopra i componenti della Corte di cassazione.

Ma io dico che quando il concetto della legge lo si può esprimere con parole sue proprie, non lo si debba andar ricercando nelle relazioni,

le quali non si pubblicano insieme al testo della legge, nè a questa vanno unite.

Ora, siccome in Italia non si ha che due specie di Corti, le Corti d'appello, e quella di cassazione, non so perchè non si debba aggiungere una parola sola all'art. 20, e dire: che tanto gli uffizi provvisori, quanto i definitivi, saranno presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello di pretore od ufficiale del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali.

Non è impossibile che un funzionante da presidente di Corte d'appello, guardando alla parola della legge Corti senza alcuna limitazione, si creda autorizzato a delegare consiglieri di cassazione, i quali non se ne daranno per intesi, non dipendendo essi gerarchicamente dal primo presidente della Corte d'appello; e ne venga un incaglio alle operazioni elettorali.

Passerò a parlare della seconda aggiunta, quando sulla proposta che ho svolto avrò udito il parere del signor ministro e della Commissione.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. L'aggiunzione proposta dal senatore Calenda non mi sembra necessaria.

Senza riferirmi alla relazione, dove questo concetto è chiarito largamente, dirò che non può cadere controversia sulla gerarchia dei magistrati chiamati a presiedere i seggi elettorali precisamente per il terzo capoverso del medesimo art. 20, che dice: « Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di 8 giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione ».

Ora se il presidente della Corte d'appello è quello che deve designare i funzionari che dovranno presiedere le sezioni, va da sè, ed è naturale che il primo presidente della Corte di appello non può designare che magistrati che sono sotto la sua giurisdizione.

Io credo quindi che non ci sia bisogno del chiarimento proposto dal senatore Calenda, perchè la disposizione dell'art. 20 è chiarissima, e non ammette dubbi di sorta.

Pregherei quindi l'onor. Calenda di non insistere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Finali, relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione è dell'istesso parere espresso dall'onor. commissario regio, e si unisce alla preghiera che egli ha indirizzato all'onor. Calenda di ritirare la sua proposta.

Senatore CALEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEDA. Poichè le dichiarazioni del Governo e della Commissione mettono più nettamente in sodo che sono esclusi i magistrati della Cassazione dal dover presiedere i seggi elettorali, io ho raggiunto lo scopo propostomi di vedere affermato cotesto concetto nel processo verbale e nel resoconto stenografico della discussione del Senato: quindi non ho ragione d'insistere su questo emendamento, comunque quell'aggiunta mi paresse così innocente da poterlisi ben consentire nel testo della legge.

PRESIDENTE. Ritirato questo emendamento dell'onor. Calenda, ne viene un altro proposto da lui medesimo. Quest'altro emendamento del senatore Calenda consisterebbe nell'aggiungere all'art. 11 dopo la lettera e, alle parole: « i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento » queste altre parole: « Lo stato del fallimento s'intende cessato colla cancellazione del nome dall'albo dei falliti ».

L'onor. Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALEDA. È un'aggiunta che reputo necessaria e che credo abbia grande importanza morale e politica, quella cioè di dichiarare in che consista la cessazione dello stato di fallimento agli effetti della legge che stiamo discutendo.

Non avrei fatta la proposta se non fosse entrato in me il dubbio, che potrebbe essere comune a parecchi anche fuori di quest'aula, a coloro in ispecie che sono chiamati ad applicare ed interpretare la legge.

Il dubbio sorge dalle parole scritte nella relazione a proposito di cotesto provvedimento, proposto dalla Commissione e dal Senato accettato, il quale non era nel progetto di legge votato dalla Camera.

Sanno i signori senatori che le inleggibilità

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

sono scritte nell'art. 26 della legge comunale e provinciale vigente.

In quell'articolo, fra gl'incapaci ad essere elettori ed eleggibili, sono segnati i commercianti falliti, finchè non avranno pagato tutte quante le loro obbligazioni.

L'articolo non era stato in cotal parte modificato dalla Camera elettiva; la Commissione senatoria invece credette opportuno arrearvi una modificazione, la quale poi si è incarnata nell'art. 11 già votato dal Senato:

« I commercianti falliti non sono nè elettori nè eleggibili finchè dura lo stato di fallimento ».

Io mi permetto anzitutto di fare una osservazione in quanto alla forma data a quest'articolo, perchè vegga la Commissione, al momento di coordinare gli articoli della legge, se non sia da emendarla; perciocchè mentre nel progetto ministeriale era, in quest'art. 11, fatta una enumerazione precisa di tutti quelli che erano ineleggibili, la Camera mutò la dizione e disse: « oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili: a) i condannati per oziosità, vagabondaggio, ecc. », i quali non sono contemplati nella legge vigente.

E quindi la Camera ritenne precisamente che i falliti rimanessero nello stato d'incapacità finchè non avessero estinte tutte le loro obbligazioni, siccome è scritto nel detto art. 26 di essa legge.

La nostra Commissione, mentre ha ritenuto la locuzione adottata dalla Camera, cioè: « oltre i casi preveduti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono elettori nè eleggibili, ecc. », ha detto: « i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento ». Ma dei commercianti falliti, nè elettori, nè eleggibili, finchè non hanno estinte le loro obbligazioni si parla precisamente nell'art. 26; ed avverrà nella redazione del testo unico della legge comunale di leggere in un medesimo articolo che non possono essere nè elettori nè eleggibili i falliti finchè non avranno estinte le loro obbligazioni, e nuovamente i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

Onde a me parrebbe più appropriata la formula primitiva della Commissione che suonava così: « oltre i casi previsti dall'articolo della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono

elettori nè eleggibili, ecc. », col comma da essa aggiuntovi: « però la incapacità dei falliti cessa col cessare dello stato di fallimento ».

Dopo questa incidentale osservazione, che mi è avvenuto di fare circa il modo più acconcio di redigere l'articolo, e della quale la Commissione farà quel conto che meglio stimerà, vengo alla sostanza dell'aggiunta da me proposta.

Alla nostra Commissione pareva troppo duro far dipendere il requisito dello elettorato pel commerciante fallito soltanto dal fatto di aver interamente pagati i suoi debiti, e questo suo pensiero manifestava con le seguenti parole:

« Finchè dura il suo stato di fallimento, non converrebbe al certo che il fallito fosse elettore ed anche eleggibile; ma lo stato di fallimento cessa, oltrechè per virtù della soddisfazione integrale d'ogni debito, per effetto della omologazione del concordato tra i creditori, non più soggetto a reclamo. Cessato lo stato di fallimento, sembra che cessar debba ogni incapacità civile e politica.

« E così la legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 rende appunto i falliti incapaci di elettorato e di eleggibilità, solo finchè duri lo stato di fallimento. Epperò la modificazione che proponiamo avrà lo stesso effetto anche nei riguardi delle elezioni amministrative ».

Dunque la nostra Commissione ha voluto mettere in armonia la legge amministrativa che stiamo discutendo con la legge politica, ed ha detto: Se sono incapaci di essere eleggibili i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento, lo siano alla stessa guisa per questa legge che riguarda le elezioni amministrative.

Ma, domando io, per la legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, quando si intende cessato lo stato di fallimento?

La questione è importante, perciocchè, costesta discussione varrà pure a stabilire la vera intelligenza dell'art. 82 della legge elettorale politica, e a dichiarare, quando i falliti riacquistino la capacità elettorale politica, quella di essere eletti deputati al Parlamento.

Signori colleghi. Noi, per intendere bene la disposizione di una legge che accenna ad un qualche istituto giuridico, estraneo ad essa, dobbiamo riportarci alla legge, dirò così, fondamentale dello istituto medesimo.

Ora, la legge che disciplinava l'istituto del fallimento allorchè fu promulgata la elettorale politica del 1882, era il Codice di commercio del 1865: ed è da por mente che, secondo questo Codice, nè per l'unione dei creditori, nè per il concordato lo stato di fallimento cessava.

Cessava la procedura del fallimento, tutto quanto riguardava la liquidazione dell'attivo e del passivo del fallito; ma lo stato di fallimento perdurava sempre fino a che non fosse intervenuta la *riabilitazione* del fallito.

La parola *stato*, in linguaggio giuridico, riferita a persona implica essenzialmente una questione di capacità: e però *stato di fallimento* scientificamente importa una tale condizione giuridica, per cui chi vi è incorso non gode più la pienezza de' diritti come ogni altro cittadino immune da tale pena, a quella guisa che nei romani giureconsulti diverso era lo *stato* delle persone secondo che erano esse colpite dalla *maxima*, dalla *media* o dalla *minima diminutio capitis*. Il fallito soffre una *diminutio capitis*; egli non gode di tutti i diritti politici e civili al pari degli altri cittadini: e pel Codice di commercio del 1865 (art. 551), dichiarato il fallimento, oltre alla perdita dell'amministrazione dei suoi beni e di quelli che gli pervenissero durante lo stato di fallimento: « Il fallito non riabilitato, oltre quant'è disposto agli articoli 31 e 63, non può ritenere nè riassumere la professione di commerciante, salva l'eccezione stabilita per l'art. 631 pel fallito che ha ottenuto il concordato. Esso non può essere impresario di spettacoli pubblici nè aprirne per suo conto. Non è ammesso ad uffici di contabilità dipendenti da comuni o da stabilimenti pubblici. Il nome del fallito (e qui richiamo l'attenzione del Senato), e, se trattasi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci tenuti in solido sono e rimarranno scritti durante la loro vita in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio, salvo il disposto degli articoli 631 e 652 ».

E nell'art. 31 innanzi citato è detto:

« I commercianti falliti non riabilitati, ed i pubblici mediatori interdetti o sospesi non hanno ingresso nella borsa ».

Non ostante i concordati, non ostante i pagamenti più o meno generali o parziali eseguiti, tutto quanto può ottenere il fallito secondo il Codice del 1865, art. 631, è questo:

« Il fallito non colpevole di bancarotta che ha ottenuto un concordato, può riprendere la professione di commerciante e fare indicare sull'albo dei falliti, accanto al proprio nome, il seguito concordato.

« Decade da questi diritti e l'indicazione anzidetta, se già fatta, sarà cancellata, ove, entro i sei mesi successivi ai termini fissati per l'ultimo pagamento delle quote ai creditori, queste non siano state interamente soddisfatte ».

Ed un'altra sola mitigazione al suo stato è data al fallito, secondo il Codice del 1865, ed è:

« Che se il tribunale dichiara scusabile il fallito, non può farsi luogo all'arresto personale di lui sopra istanza dei creditori del fallimento, ed il fallito può fare indicare sull'albo dei falliti, accanto al proprio nome la dichiarazione del tribunale ».

Dunque, secondo il Codice vigente all'epoca in cui fu promulgata la legge elettorale politica, tutto quanto poteva ottenere un fallito concordatosi coi creditori era questo:

Di far segnare a fianco al suo nome scritto in quel tetro albo, che egli si era concordato coi creditori; che egli era scusabile; ed oltre a questo morale conforto, dei diritti civili toltigli ricuperava in conseguenza del concordato quello soltanto di ridivenire commerciante; ma non poteva mai essere impresario di pubblici spettacoli, non poteva essere contabile di pubbliche Amministrazioni, di un comune, di un'Opera pia; ma gli era perennemente vietato l'ingresso nella borsa.

Ecco, dunque, signori senatori, quale era lo stato della legislazione vigente nel momento in cui si promulgava la legge elettorale politica che dichiarava i falliti incapaci ad essere elettori o eleggibili durante lo stato di fallimento.

Ma era davvero una condanna a vita cotesta? Era irrevocabile cotesta *diminutio capitis* del fallito? No, non era perenne; c'era un caso in cui poteva cessare; cessava per la *riabilitazione*, la quale si concedeva per sentenza di magistrato, quando, cioè, il fallito avesse provato di avere intieramente estinto le sue obbligazioni in capitale, interessi e spese.

Orbene, vedete come tutte erano armonicamente congegnate legge commerciale, legge amministrativa, legge politica: e quando la legge comunale del 1865, promulgata l'anno stesso che fu il Codice di commercio, diceva: non può

essere elettore, nè può essere eleggibile quel fallito che non abbia intieramente pagato i suoi debiti; non altro diceva che essere incapace dell'elettorato amministrativo...

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ... quel fallito che non fosse stato *riabilitato*, quel fallito che non fosse stato reintegrato nella onorabilità sua e nell'esercizio de' diritti civili propri alla universalità dei cittadini.

Dunque lo stato di fallimento, allorchè fu pubblicata la legge elettorale politica del 1882, pel Codice di commercio allora imperante, si reputava esistente pur dopo un concordato fino a che non fosse intervenuta la *riabilitazione*; finchè il fallito, cioè, non avesse riacquistata la pienezza dei suoi diritti, non fosse ridvenuto un cittadino come un altro; finchè il suo nome non fosse stato *depennato* da quell'albo che era affisso nell'aula del tribunale e in tutte le borse di commercio del Regno.

Quindi, insino alla riabilitazione, insino alla cancellazione del suo nome dall'albo, il fallito non poteva essere nè elettore nè eleggibile. *Hoc iure utebatur* finchè non fu pubblicato il Codice di commercio del 1882; e notate che fu pubblicato il 31 ottobre 1882, in un'epoca posteriore alla legge elettorale politica.

Dunque, allorchè la nostra Commissione ha detto: « egli conviene mettere in accordo la legge elettorale politica colla legge amministrativa » ha detto cosa sapiente: ma la legge elettorale politica, siccome presumo aver dimostrato, non ammetteva cessazione dello stato di fallimento in virtù del semplice concordato; l'ammetteva solo quando fosse avvenuta la riabilitazione e pagato ogni debito in capitale, interessi e spese.

Il vigente Codice di commercio ha voluto forse rinnovare *ab imis fundamentis* il principio morale informatore dell'istituzione del fallimento?

No. Esso è stato ancor più rigoroso del Codice del 1865, pur restringendo alcune di quelle limitazioni di diritti che riguardano l'esercizio dell'umana attività nel campo del lavoro e dell'industria. Per esso dovunque vi è fallimento, vi ha sospetto di reato. Contemporaneamente alla dichiarazione del fallimento vuole si agisca in linea penale allo scopo di vedere se sotto

le parvenze della sventura non si asconda una fraudolenta bancarotta.

Agisca pure il magistrato civile; se la intendano i creditori; aggiustino le loro partite come meglio piaccia, transigano al 50 o al 5 per cento, l'autorità pubblica procederà sempre, per iscrivere, se vi è, nel fallimento una ruberia: Secondo il Codice in vigore lo stato di fallimento se produce minori danni materiali al fallito, ne produce assai di più di danni morali, sottoponendolo a penale procedura; e, per quanto riguarda la nota, non dirò d'infamia, ma certo di non buona fama - la iscrizione nell'albo dei falliti - il Codice di commercio vigente non è diverso dal precedente, poichè allo art. 697 sancisce:

« Il nome e cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio.

« Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo ».

È questa la nota fondamentale, caratteristica dello stato di fallimento; di ogni fallimento, siavi o non siavi stata bancarotta; nota la quale resta pur quando la procedura della liquidazione dello attivo e del passivo sia compiuta, e i creditori per concordato o altrimenti abbiano avuto la loro parte del patrimonio del fallito, e questi abbia ricevuto la libera amministrazione dei suoi beni, e abbia pure ripresa la qualità di commerciante.

Ma sarà incancellabile cotesta nota di semi- indegnità, che è la iscrizione nell'albo de' falliti?

Non già. La cancellazione la si potrà ottenere in ogni tempo, purchè il fallito dia la prova solenne della onorabilità sua, pagando i suoi debiti.

Art. 816.

« Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti ».

Dunque anche il nostro Codice ritiene che a purgarsi da questa nota di non buona fama, non

vi è che da pagare i debiti, fare cioè quel medesimo che occorreva pel vecchio Codice ad essere riabilitato.

Io credo che quando si largheggia tanto, quanto con la presente legge facciamo, nello esercizio del diritto elettorale, chiamandovi così gran numero di cittadini, tanto più bisogni essere rigorosi e restii a concederlo a chi non affidi della pienissima onestà sua.

Aggiungo ancora che se alla Commissione pareva grave il caso del commerciante veramente sventurato, costituito nella impossibilità di pagare i suoi debiti, e quindi reputava, concordato che si fosse coi creditori, per esso cessato lo *stato* di fallimento e dovere riprendere l'esercizio del diritto elettorale; a questo caso soccorre la legge, ma non già nel modo pensato dalla onorevole Commissione.

Il concordato è una transazione tra debitori e creditori: e costoro, pur di recuperare una parte del perduto, passano sopra ad ogni morale considerazione; e al fallito, che seppe sfuggire alle sanzioni penali, e pur gravemente peccò per sfrenata speculazione, imprudenza, sregolatezza nella gestione del suo commercio, danno volentieri l'assoluzione.

Ma cotesta interessata benignità non è quella che può far sicura la società della rettitudine del fallito; essa ne è sempre in sospetto: e provvida la legge pone in guardia l'onesto commercio contro le future operazioni di costui con quel triste *memento* che è l'albo dei falliti, e col vietargli l'ingresso nelle pubbliche contrattazioni.

Occorre al giudizio dei creditori interessati sostituire quello sereno ed ispirato al solo bene sociale, de' magistrati, i quali davvero affermino che il fallito fu vittima della sventura, non delle male sue opere; e però sia da usarglisi indulgenza poichè non cessò mai d'essere un uomo onesto.

Or questo giudizio la legge commette alla coscienza de' magistrati del tribunale, i quali nella sentenza di omologazione del concordato (art. 839) qualora dalle *circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato* il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo possono ordinare che dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti; e dichiarare altresì che, mercè l'adem-

pimento anzidetto, *resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento*, anche rispetto al *procedimento penale*.

Così poco il concordato, esso solo, influisce sulla cessazione dello *stato* di fallimento, che mentre i creditori si concordano, il giudice penale può tradurre davanti ai giurati il fallito in veste di bancarotta!

Ecco adunque come la legge che disciplina lo istituto del fallimento provvede alla cessazione vera dello *stato* di fallimento: e come, secondo il diritto vigente, il fallito può ritornare in quello *stato* di capacità piena, proprio di tutti i cittadini chiamati all'esercizio dello elettorato, quello medesimo in cui era prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

L'articolo che io propongo di seguito a questo votato, rimuove i dubbi che poteva far sorgere il concetto espresso dalla Commissione senatoria nella sua relazione circa l'epoca ed il modo in cui, agli effetti di questa legge, lo *stato* di fallimento si ha da ritenere cessato. Esso afferma il principio ineluttabile scritto ne' nostri Codici - e lo afferma quale era per lo elettorato politico, anche per lo elettorato amministrativo - lo *stato* di fallimento cessare soltanto con la cancellazione del nome del debitore dall'albo dei falliti.

Di un cittadino il cui nome sia scritto nell'albo dei falliti, il senso morale del paese non ha fatto un deputato; esso non farebbe neanche un consigliere comunale: ma le leggi non devono andare di esso a rimorchio; debbono essere il faro che illumini e guidi in tutto ciò che è moralità e nobiltà di sentimento e di opera: esse debbono togliere pure la possibilità che tali aberrazioni avvengano.

Quale onta, per verità, non sarebbe per l'Italia e quale sogghigno di scherno non sfiorerebbe il viso dei nemici nostri, se si spalancassero le aule dei Consigli comunali, de' provinciali, del Parlamento e quelle stesse del Consiglio della Corona a cui fosse chiuso in faccia l'uscio di una semplice Borsa di commercio!

Prego adunque il Senato di voler accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando al Senato se è appoggiata l'aggiunta del senatore Calenda.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, ha facoltà di parlare sulla medesima il senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Io son ben lieto dell'insperato appoggio postumo che viene dato al mio emendamento naufragato dell'art. 11 per parte di un autorevole senatore magistrato.

Io pure ebbi a notare al Senato il passaggio della relazione che si riferisce alla riammissione dei falliti al voto amministrativo; anch'io aveva notato la spiegazione che all'omologazione del concordato aveva data il relatore.

Evidentemente lo stato di fallimento non cessa che al momento in cui il fallito avrà pagato i suoi debiti; i debiti, cioè, portati dal concordato omologato coi creditori; chiarire questo fatto era stato lo scopo del mio emendamento.

Siccome, a questo punto, criterio della legge elettorale politica fu il vecchio Codice di commercio, come dimostrò evidentemente il senatore Calenda, e criterio della presente legge elettorale amministrativa è il nuovo Codice di commercio 1882, torna assolutamente indispensabile che la discrepanza segnalata dall'onorevole Calenda venga ora chiarita, onde non si verifichi il caso, come diceva al Senato io alla mia volta, di vedere eletto a sindaco di un comune un fallito, sia pure omologato, il quale in forza dell'art. 843 del Codice di commercio, possa essere poi trascinato dai suoi creditori a pagare i debiti che non ha pagato in seguito alla convenzione.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Sarò brevissimo perchè la questione fatta dall'onor. Calenda è semplice, e vi si risponde in pochissime parole.

In quanto all'onor. Rossi, lo prego di avvertire che la sua proposta non fu approvata dal Senato, perchè era radicalmente diversa dalla proposta dell'onor. Calenda; imperciocchè egli proponeva che fosse tolto l'inciso: « l'incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento ».

E la conseguenza n'era che un fallito, anche senz'ombra di malafede, doveva rimaner sempre incapace di essere elettore ed eleggibile.

L'onor. Calenda vorrebbe invece aggiunto: « che lo stato di fallimento cessa soltanto con la cancellazione del nome dall'albo dei falliti ».

Ora l'articolo, come è stato approvato, dice che sono incapaci di essere eleggibili i commercianti, fin che duri lo stato di fallimento.

Secondo il Codice di commercio, lo stato di fallimento finisce in due modi: per l'art. 839, quando, in seguito all'omologazione del concordato eseguito, il presidente abbia dichiarato che il nome del fallito debba esser cancellato dall'albo dei falliti; e per l'art. 816, quando il commerciante fallito abbia intieramente soddisfatto i suoi creditori.

Non credo sia buona procedura parlamentare tornare sugli articoli già deliberati; poichè ci troveremmo di nuovo in un ampio mare, e non toccheremmo più il porto.

In ogni caso poi la formola dell'alinea dell'art. 11, come è stata approvata dal Senato, ha il gran pregio di concordare colla disposizione letterale della legge elettorale politica; e si riferisce tanto al caso dell'art. 839, quanto a quello dell'art. 816 del vigente Codice di commercio.

La Commissione non vede necessaria l'aggiunta proposta dal senatore Calenda; ma non si opporrebbe ad adottarla, ove il Governo lo credesse necessario; dichiarando che aggiunte ad articoli già approvati non se ne dovrebbero introdurre senza la più evidente necessità.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Il Governo ritiene inutile l'aggiunta, e chiede che non si ritorni indietro.

Mi scusi il Senato, ma sono già 14 giorni che discutiamo la riforma comunale e provinciale. Se noi ritorneremo a discutere articoli già votati, non arriveremo più alla fine della legge.

È una cattiva abitudine, la quale, comprendo, deriva dal vostro regolamento, ma permettemi di dirvi che in nessun Parlamento ciò avviene.

Quando un articolo è stato votato, si procede innanzi, altrimenti non si arriverà mai in porto, come diceva giustamente il senatore Finali.

Qui la formola che fu adottata, e che era stata da me proposta, comprende tutte le ipotesi del fallimento.

Noi abbiamo ascoltato con piacere il dottissimo discorso dell'onorevole Calenda, ma credo che poteva anche risparmiarcelo.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Mi duole davvero che dopo qualificato il mio discorso - certo per un ee-

cesso di cortesia - dotto e da ammirare, l'onorevole presidente del Consiglio abbia dichiarato che io potevo risparmiarlo al Senato. Creda però il Senato che se io non avessi letto nella relazione della Commissione, servita di fondamento al suo deliberato, una qualche cosa che è in opposizione a quello che ora così solennemente si accetta, me ne sarei ben dispensato.

Nella relazione è detto semplicemente questo che, siccome lo stato di fallimento cessa col concordato, così appena il debitore abbia pagato sia pure la minima percentuale concordata coi suoi creditori, egli riprende la piena sua capacità civile e politica.

Ma pur questo debitore rimane, ciò non ostante, iscritto nell'albo dei falliti, e sarà sempre reputato fallito; e pel Codice imperante, per ritornare cittadino, è d'uopo che il nome suo venga dall'albo cancellato; e cotesta cancellazione è solo il tribunale che può ordinarla. Ma per verità se è proprio questo che intese la Commissione, le parole delle quali si servi nella relazione fanno a pugni col concetto che aveva.

E se questo fu pure il pensiero del Senato, votando l'art. 11, fino al punto da ritenersi non necessarie le cose da me discorse, io posso fermamente affermare, essere un gran pregio del nostro regolamento cotesto di permettere un ritorno sugli articoli votati per farvi esplicazioni ed aggiunte; chè altrimenti, senza di cotal facoltà ne' senatori, il pensiero informatore del mentovato art. 11 riguardo alla cessazione dello stato di fallimento sarebbe stato al tutto frainteso, se lo si avesse - senza la odierna discussione - dovuto attingere unicamente nella relazione.

Nè poi cotesto ritorno sul fatto è pregio - pareva difetto all'onorevole presidente del Consiglio - del solo regolamento nostro: chè, proprio in questo stesso disegno di legge, nella Camera elettiva, all'atto del rivedere la legge già votata ne' singoli articoli, fu lungamente discusso sul colore delle schede, sul diritto nel seggio di respingere le schede che avessero de' contrassegni esterni, e l'ultimo comma che si legge nell'art. 24 dell'attuale disegno di legge: « Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere », fu, nè più nè meno, che una nuova disposizione aggiunta all'articolo precedentemente votato.

La Commissione nella sua relazione...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Calenda. Il Senato non votò la proposta della Commissione, votò una proposta fatta dal ministro durante la discussione.

Quindi ciò che ella leggeva era conforme a quello che la Commissione proponeva ed era solo diverso da ciò che il Senato ha votato, poichè il Senato ha votato un'altra cosa.

Senatore CALENDÀ... Il Senato, onorevole presidente, ha votato con diversa frase la stessissima cosa. La Commissione aveva proposto: « L'incapacità dei falliti finisce col cessare dello stato di fallimento », il Senato votò: « Non sono nè elettori nè eleggibili i commercianti falliti, finchè dura lo stato del fallimento ».

PRESIDENTE. Onorevole Calenda mantiene dunque ella il suo emendamento?

Senatore CALENDÀ. È per eliminare le questioni, che certamente sarebbero sorte nell'applicazione della legge, che io credevo utile il nuovo articolo da me proposto; al quale alla perfine la Commissione mostra consentire, poichè divide ora il concetto giuridico cui l'articolo da me proposto s'ispira, e che lo stesso ministro non disconosce.

Ad ogni modo, ben lieto di aver provocate siffatte dichiarazioni che fanno palese il senso vero delle parole finchè dura lo stato di fallimento, me ne rimetto alla sapienza del Senato circa l'approvazione dell'articolo da me aggiunto, o alla reiezione sua come non necessario.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Il signor senatore Calenda propone che all'art. 11 già votato, dopo la lettera e, alle parole: « i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento », si aggiunga ciò che segue: « Lo stato di fallimento si intende cessato colla cancellazione del nome dall'albo dei falliti ».

Quest'aggiunta non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'aggiunta proposta dal signor senatore Calenda.

La Commissione propone di sopprimere l'articolo 65 del progetto ministeriale. Però i signori senatori Cambray-Digny e Sonnino propongono che all'articolo ministeriale se ne sostituisca un altro così concepito:

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Art. 65.

La Giunta provinciale amministrativa pronuncia, salvo il disposto degli articoli 67 e 68 della presente legge, sui reclami contro ogni provvedimento dei sindaci, delle Giunte e dei Consigli comunali, delle Deputazioni e dei Consigli provinciali, per violazione o per erronea od omessa esecuzione delle leggi in vigore, salvo il disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865.

Pronuncia pure su tutti gli affari attribuiti dalle leggi amministrative alle autorità suddette, pei quali l'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 ammette il ricorso in via gerarchica.

Pronuncia pure sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentano l'imposta i quali ricorsi però non possono essere accolti se i reclamanti non pagano il decimo delle contribuzioni dirette imposte nel comune.

Il signor senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'emendamento proposto da me, insieme cogli onorevoli senatori Artom e Sonnino, all'art. 65, in sostanza aveva lo scopo di ristabilire una parte delle disposizioni che erano nel progetto di legge. L'articolo 65 *bis* poi che noi proponevamo di aggiungere, e gli emendamenti pure all'art. 69 che sono nella lista degli emendamenti stampati sotto i numeri 69 e 69 *bis* fanno parte di un concetto che agli occhi nostri non può più applicarsi adesso.

Questi emendamenti avevano per effetto di limitare le facoltà della Giunta provinciale amministrativa, di regolarne le attribuzioni in modo che la tutela dei comuni fosse molto diminuita ed attenuata; e da un'altra parte c'erano altre garanzie che si sostituivano per raggiungere il fine della buona amministrazione dei comuni.

Tutte queste disposizioni erano coordinate, anzi subordinate all'accettazione di un emendamento precedente, cioè a quello della limitazione del numero degli eleggibili.

Ora, non avendo il Senato approvato l'emendamento che introduceva la lista limitata degli eleggibili ai Consigli comunali e provinciali, noi non saremmo più disposti a proporre nè questa diminuzione nella tutela, nè le altre di-

sposizioni tendenti ad accrescere la libertà di amministrazione nelle rappresentanze locali.

Quindi io dichiaro che questi quattro emendamenti sono da noi ritirati.

PRESIDENTE. L'art. 65 del progetto ministeriale è, come diceva l'onor. Digny, soppresso dalla Commissione.

Gli articoli 66, 67 e 68 sono pure soppressi dalla Commissione. Ove quei signori senatori i quali hanno proposto emendamenti agli articoli medesimi non dichiarino di insistervi, anche i detti emendamenti si intenderanno ritirati.

Si procede alla discussione dell'articolo 69.

Art. 69.

I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1. che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto della maggioranza de' suoi componenti;

2. che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3. che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori, prima della deliberazione, ci siano i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4. che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalti, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di 5 anni successivi, con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre 5 anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

I termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato.

Il signor senatore Vitelleschi propone un emendamento all'art. 69, cioè che si dica:

« I comuni non possono contrarre mutui, deliberare nuove imposte, nè spese facoltative, nè eccedere l'imposta erariale, se non alle seguenti condizioni ».

Il resto dell'articolo rimarrebbe come sta, sopprimendone il penultimo comma.

Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Veramente il Senato ricorderà che io non feci alcuna proposta quando parlai la prima volta sopra il soggetto sul quale ora intendo intrattenerlo, ed ho fatto solamente una proposta in seguito ad un invito fattomi dall'onorevole relatore.

Io non ho fatto un lungo discorso, come forse il soggetto l'avrebbe richiesto, per non aumentarne il numero dopo due lunghe discussioni, e mi sono limitato di parlarne occasionalmente in riguardo all'articolo che concerneva l'elettorato amministrativo, pensando che all'acutezza del Senato basterebbero poche parole per comprenderne l'importanza.

In sostanza il mio tema era questo. Io dicevo: qual'è il vero, il principale, se non l'unico male che si è lamentato per anni e anni in riguardo alle Amministrazioni comunali? È il disordine delle loro finanze che si riflette sopra l'economia dei comuni.

Il paese se ne è preoccupato tanto, che il Parlamento, quando per poco fissò la sua attenzione sopra le condizioni dell'agricoltura e della proprietà, dopo l'inchiesta agraria all'occasione della legge di perequazione, credè fosse condizione indispensabile di qualunque rimedio si volesse apportare alle condizioni lamentabili dell'agricoltura e della proprietà in Italia, il restringere la facoltà che i comuni hanno di imporre.

I provvedimenti che furono allora presi non hanno prodotto gli effetti che se ne speravano, non solo, ma hanno invece servito a dimostrare maggiormente la gravità del male.

Io ho raccolte poche cifre, che bastano a dare un'idea della condizione finanziaria ed economica dei comuni.

In questo momento il debito comunale ascende a circa un miliardo, e il provinciale a circa 200 milioni. Ho aggiunto anche il provinciale perchè a me occorre dimostrare la somma dei debiti che, indipendentemente dallo Stato, gravano sopra la fortuna pubblica. Questa specie di debiti, che non gravano meno di quelli dello

Stato sopra la fortuna pubblica, ascendono a un miliardo e duecento milioni: e si accrescono ogni anno di 30 milioni per i comuni e di 12 milioni per le provincie.

Il vero sbilancio delle due Amministrazioni comunale e provinciale ammonta annualmente a circa 70 milioni, ossia quasi a quanto equivale lo sbilancio dello Stato. Ma non tutto si consolida in debiti. E perciò l'accrescimento del debito si mantiene in una media di 42 milioni all'anno.

Ebbene, di questo lamentevole stato di cose si è sempre detto che si sarebbe parlato all'occasione della riforma provinciale e comunale.

Ora che cosa fa la legge che abbiamo sotto gli occhi per questo effetto? Essa non se ne occupa nè punto, nè poco. Essa bensì v'influisce indirettamente, ma in che modo? Chiamando alla scelta degli amministratori un doppio numero d'elettori esclusivamente reclutati fra le classi che hanno le minori attitudini ad amministrare bene ed il maggiore interesse ad amministrare male.

Dappoichè le classi che sono chiamate alla amministrazione per questo allargamento di suffragio sono le classi evidentemente meno colte, quelle le quali contribuiscono il meno possibile del loro, ed in ultimo quelle che approfittano maggiormente di tutte la larghezze che in qualsivoglia maniera dipendono dalle Amministrazioni comunali.

Questa maniera di fare le leggi senza tenere conto dello stato di fatto, all'infuori di ogni metodo sperimentale, e dal noto all'ignoto; di fare un Codice penale senza occuparsi dello stato della criminalità; di fare una legge amministrativa senza occuparsi dello stato dell'amministrazione, non è quella che restaurerà la fortuna dell'Italia. Il concetto che i bisogni dello Stato e i rimedi che ci si appongono sian due parallele che non s'incontrano mai, per quanto sia una ipotesi matematica, non appartiene alle scienze esatte, e per lo meno non è un sistema pratico in amministrazione.

Ora, l'apprestare rimedi più o meno seri ed efficaci a questo stato di cose dipende dalla coscienza che ha ognuno di noi dell'importanza di questo stato di cose.

Per me, oltre il debito che abbiamo verso i nostri amministrati e contribuenti, io credo che nello stato del nostro organamento politico e

amministrativo sia assolutamente rovinoso di lasciare libero il freno alla dissipazione della fortuna pubblica per mezzo delle numerose Amministrazioni locali, nelle quali si divide e si suddivide l'Italia.

Nei paesi dove la vita nazionale si svolge nelle Amministrazioni locali, che sieno contee, provincie o comuni, dove prevale il sistema federativo, è evidente che quelle Amministrazioni debbono essere libere in ogni loro azione.

Eppur tuttavia negli Stati Uniti d'America, il paese classico della federazione e dei larghi suffragi, si sono dovuti preoccupare anche essi del modo di stabilire dei rapporti fra gli elementi che nelle amministrazioni votavano i mutui e le imposte e quelli che ne devono sopportare il carico.

Ma in uno Stato della vecchia Europa, in uno Stato alla maniera francese o tedesca che si voglia chiamare, ossia in uno Stato nel quale noi per 25 anni abbiamo lavorato al suo concentramento, è impossibile di non essere assai guardinghi perchè i mezzi dei quali lo Stato dispone non possano essere largamente e facilmente distratti dal servizio dello Stato.

Laddove si concentra la vita della nazione conviene che concorrano le forze che devono alimentarla.

Uno dei nostri più gravi danni, economicamente parlando, è appunto quello di avere un'Italia federale amministrativa e un'Italia politica centralizzata.

Onde la prima manca di tutte le facoltà politiche per riuscire utile nei suoi propri scopi, siccome si può vedere ogni giorno dalla inefficacia proverbiale di tutti i provvedimenti municipali e provinciali che riescono sovente inefficaci per la mancanza di una valevole sanzione; e la seconda manca di mezzi sufficienti per molte ragioni, ma, fra le altre, perchè lascia disperdere i mezzi che dovrebbero servire ai suoi disegni da migliaia di Amministrazioni locali.

La forza delle cose vi costringerà a decidervi in un senso o nell'altro.

Il presidente del Consiglio — che in una questione si grave mi duole di non veder qui presente — si mostrava l'altro giorno disposto a sviluppare il decentramento amministrativo, e ne lo lodo.

Ma anche avendo questo concetto, non si può

cominciare dal decentrare i mezzi che devono servire ad uffici che lo Stato ha centralizzati. Bisogna cominciare a decentralizzare i carichi e poi decentralizzare le risorse, altrimenti si arriverà alla ruina prima di arrivare al decentramento. Dappoichè questo sistema, per me, oltrechè rendere egualmente impotenti le Amministrazioni e lo Stato, è causa di effetti assai più gravi.

Dall'azione complessa e nel tempo stesso distinta del corpo elettorale, che sarà politico ed amministrativo al tempo stesso quando produrrà a sua somiglianza la Camera politica ed i Consigli amministrativi, ne avverrà che lo stesso contribuente sarà imposto per due titoli senza che si possa mai stabilire un rapporto fra loro e quindi formarsi un criterio della somma degli oneri che esso deve sopportare. E quindi riuscirà impossibile, come del resto riesce anche ora, di mantenere un'equa proporzione fra i gravami e le risorse del paese. Solamente che essendo un corpo elettorale così fatto, più facilmente inclinato a spendere, ne avverrà che le forze vitali della nazione si esauriranno inconsapevolmente anche più rapidamente di quel che non sia avvenuto finora consumando i suoi risparmi e confiscando il capitale che dovrebbe essere applicato alla produzione, diminuendo così, a misura che crescono le spese, non solo l'entrate, ma il patrimonio stesso dello Stato. Su quella china v'ha un momento nel quale, accrescendo le imposte, i redditi stessi diminuiscono. Ed io credo che l'onorevole ministro delle finanze potrebbe dirci qualche cosa, se non gli avviene già per avventura di essere testimone in qualche caso di questo fenomeno.

E quanto poi alla prosperità economica del paese, non fa mestieri di andare in cerca di dimostrazioni per persuaderci delle condizioni alle quali, con un seguito di disposizioni di questa natura, ossia con un seguito di disposizioni politiche, le quali non si occupano di sapere in che misura sono compatibili con le nostre condizioni economiche, essa si è giunta.

L'inconveniente al quale io faccio allusione in questa legge aderisce all'allargamento del voto; ma io non avrei fatto perdere il tempo al Senato a quest'ora, se non avessi avuto altro scopo che quello di una critica retrospettiva, essendo l'art. 5 già votato, e il partito moralmente vinto.

Io ho detto che mi vi rassegnava da che le

condizioni politiche lo richiedevano; ma, è evidente che affinché questo voto non riesca fatale alla nostra economia nazionale, è necessario che si apponga un qualche correttivo per la parte che riguarda i suoi risultati economici.

Ora allo scopo non vi sono che tre modi.

Il primo è quello già stato proposto nell'altra Camera, cioè che nella votazione d'imposte e di mutui intervenissero in certo numero e in certe proporzioni gli interessati.

Questa proposta essendo stata respinta dall'altra Camera, io non ho speranza di farla rivivere, quantunque io creda che sarebbe stato il migliore espediente.

Il secondo è quello tentato dall'onor. Digny, vale a dire di apporre un limite alla eleggibilità.

Il Senato lo ha respinto, quindi io sarei mal venuto se volessi ritornarvi sopra.

Rimarrebbe il controllo dello Stato.

Il controllo dello Stato avendo fatto così cattiva prova, come vediamo tutti i giorni avvenire per la disposizione inserita nella legge di perequazione, io non saprei farci un nuovo appello, quantunque sia convinto che ha fatto cattiva prova perchè noi abbiamo alterato l'interpretazione di quell'articolo e non perchè l'espediente non sarebbe stato opportuno se fosse stato osservato.

E quindi, in questo stato di cose, a me è parso che quello che avessi da fare di meno improbabile, in contemplazione della riuscita, era di far rivivere le disposizioni già proposte dal ministro nella legge.

Solamente non mi son potuto limitare a proporre la reintegrazione dell'articolo del disegno di legge ministeriale perchè in esso vi erano due parti, le quali a me pareva non soddisfacessero completamente.

Che anzi, devo rettificare il mio stesso emendamento, proponendo che al numero uno si dica invece « che vengano deliberati », « che vengano approvati » dal Consiglio comunale.

La mia proposta differisce da quella del ministro appunto perchè sostituirei le parole: « che vengano approvati », a quelle « che vengano deliberati » e vorrei inoltre che le spese facoltative fossero tutte sottomesse a questa forma di deliberazione, anche indipendentemente dalla eccedenza dell'imposta erariale.

Ma, come vede il Senato, la diversità è minima.

Il mio emendamento mi sembra più logico in questo, che se voi non potete opporre un freno efficace ed opportuno alle spese, è inutile crearvi l'illusione di poter esercitare una sorveglianza sopra la moltiplicazione e l'accrescimento delle imposte; quindi, secondo me, il primo soggetto che deve essere sottoposto a cauzione sono le spese facoltative.

Io capisco che questo è un legame, ma non si può volere o non volere.

Chi è persuaso che la distrazione della fortuna pubblica di 500 milioni all'anno, perchè tant'è la somma dei bilanci provinciali e comunali, nei quali vi sono circa 100 milioni di spese facoltative, sia intollerabile nello stato attuale della nostra economia, non deve trovar eccessivo questo sacrificio. Che anzi, il metodo da me propugnato è più onorevole che lo stesso controllo governativo, perchè il sistema dei due terzi, e della doppia deliberazione, non consiste in altro che nel fare appello alla saviezza ed alla prudenza degli amministratori stessi, dando loro il tempo ed il modo di fare le loro considerazioni.

Io non tratterò più a lungo il Senato; dirò che io ho fatto questa proposta, perchè è la sola che, essendo stata proposta dal ministro, mi dava una qualche probabilità di riuscita. Se ce ne fosse un'altra la quale producesse gli stessi risultati, io me ne chiamerei immediatamente soddisfatto. Ma finchè non ne sorga un'altra, io mantengo il mio emendamento; e soprattutto raccomando alla Commissione ed al Governo questa questione, della quale a me pare che noi mancheremmo completamente al nostro compito, se finisse la discussione della legge comunale e provinciale senza occuparci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Riberi, il quale, insieme al signor senatore Cavallini, ha proposto all'articolo 69 che si sta discutendo un emendamento del tenore seguente:

Aggiungere dopo il terzo numero:

« Che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge ovvero il pagamento di un de-

bito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata ».

Senatore RIBERI. Colla consueta brevità, anzi con brevissime parole, svolgerò l'emendamento che io e l'onor. Cavallini abbiamo presentato.

Noi vogliamo impedire la libertà della dissipazione.

Questo è il concetto dell'art. 69. Così disse l'onor. presidente del Consiglio. Quindi per raggiungere lo scopo si stabilirono garanzie nelle deliberazioni comunali che riguardano i mutui ed i vincoli del bilancio per oltre un quinquennio, ed altre maggiori garanzie furono prescritte, le quali sono dirette a circoscrivere le spese facoltative.

Quanto ai mutui, si prescrisse un doppio ordine di cautele. Le prime riguardano la forma delle deliberazioni comunali, le seconde concernono l'oggetto ed il limite dei mutui.

Disciplinando perciò l'intera materia dei mutui, l'art. 69 doveva essere, e fu formulato in modo tassativo. Si è quindi disposto che i comuni non possano contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto dei due terzi dei componenti il Consiglio, o, come proporrebbe la Commissione, che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto della maggioranza de' suoi componenti;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o a lavori straordinari.

Conseguentemente quando non si tratta di provvedere a determinati servizi od a lavori straordinari, è evidente che un mutuo non potrebbe esser contratto dai comuni.

Ma vi sono, o signori senatori, comuni che hanno dovuto contrarre mutui anteriormente alla presente legge. Dico anteriormente, perchè se si tratta di mutui che si dovessero contrarre posteriormente alla legge, provvederebbe già l'art. stesso 69, inquantochè si dovrebbe nel deliberare il mutuo garantire l'ammortamento del debito determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

I comuni inoltre, in dipendenza di una con-

venzione o di un quasi-contratto, ad esempio, per una indebita esazione di tasse, o perchè hanno precedentemente deliberato un concorso in opere pubbliche, potrebbero trovarsi costretti a dover provvedere al pagamento di somme di molta importanza. In questo caso, senza dubbio, i comuni non avrebbero altro mezzo salvo quello di ricorrere al mutuo per adempire al soddisfacimento del debito.

Egli è per ciò che io e l'onor. senatore Cavallini abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo, che cioè i mutui possano altresì essere autorizzati quando « abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata ».

Non occorre che io dica al Senato che le cautele che riguardano le spese facoltative sono affatto distinte da quelle che si riferiscono ai mutui. Da ciò che è prescritto che le spese facoltative debbano essere deliberate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 dell'articolo, non ne consegue che possano invece essere votati liberamente i mutui che sono destinati a provvedere al pagamento di debiti anteriormente contratti, poichè, lo ripeto, l'art. 69 disciplina tutta la materia che si riferisce ai mutui, qualunque sia la loro destinazione. E d'altra parte sembra cosa utile che anche le condizioni, le modalità di un mutuo, specialmente se di molto rilievo, non debbano potersi deliberare colle forme ordinarie. L'art. 89 della vigente legge permette infatti che si prenda in una seconda convocazione una deliberazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e così coll'intervento soltanto di 3 o 4 consiglieri. È invece conveniente che le condizioni di un mutuo siano deliberate con maturità di consiglio, e secondo le provvide formalità che sono prescritte da questo articolo 69.

Spero quindi che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno accogliere questo emendamento che mi sembra assolutamente, non solo opportuno, ma necessario.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Riberi è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Ora viene un emendamento proposto dall'onorevole Calenda del tenore seguente:

Al N. 1 sostituire:

« 1. Che vengano deliberati dal Consiglio col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune ».

Il senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Veramente non ha mestieri di svolgimento questa proposta.

Il concetto della Commissione è stato che debbano essere presenti due terzi de' consiglieri normalmente assegnati al Consiglio.

Ora io non faceva che sostituire una parola la quale più nettamente scolpisce cotesto concetto: perciocchè io credo che l'uniformità del linguaggio sia un requisito essenziale nella compilazione delle leggi, quando si vuole esprimere una identica cosa. Pei mutui deliberati dai Consigli provinciali vuolsi che interven-gano alle deliberazioni due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

Quando si parla dell'elezione del sindaco, vuolsi la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Dicendosi invece qui la *maggioranza dei suoi componenti*, sorge spontaneo il dubbio che trattisi del numero dei componenti *attuali* del Consiglio, non di quello che dovrebbe essere per legge.

Noi sappiamo che il Consiglio può anche ridursi ai due terzi senza che occorra procedere al suo completamento.

Poniamo adunque il caso che un Consiglio di trenta consiglieri trovisi ridotto, per morti, rinuncie, decadenze, a venti; basterebbe la presenza di 11 consiglieri per deliberare quel tal mutuo, cui, secondo il concetto nostro, ne occorrerebbe la presenza di venti.

E aggiungo che tanto più legittima sarebbe cotale intelligenza dell'articolo nel modo come vi viene proposto, perchè, oltre la diversa formula, il minor numero di votanti potrebbe rendersi consentito, pel maggior freno che si ha alla contrazione di cotesti mutui, nel bisogno di riportare l'approvazione della Giunta amministrativa.

Io ho proposto l'emendamento; venga o no accettato, mi basta che la nostra Commissione dichiari il concetto dell'articolo esser quello da me espresso, vale a dire, che quando si parla

dei componenti, s'intende i componenti normalmente assegnati al Consiglio e non quelli in funzioni.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onor. Calenda è appoggiato.

(È appoggiato).

Do facoltà di parlare all'onor. Scalini.

Senatore SCALINI. Non è dubbio che io non convenga con le osservazioni espresse dall'onorevole Vitelleschi.

Non è dubbio che noi tutti ci preoccupiamo delle spese comunali e delle tasse che importano; tutti vogliamo che le spese siano fatte bene; ma credo anche che si esageri nel dire ogni male del modo col quale sono erogati i prodotti delle imposte.

Su questo punto difficilissimo dell'Amministrazione comunale e del riordinamento dei tributi, io avevo un pensiero che difficilmente trovava luogo in forma di proposta in questo progetto della riforma della legge comunale e provinciale.

Però, quando ho inteso l'onor. Vitelleschi dire che, chiamandosi una massa maggiore di cittadini ad amministrare, ne può venire un'amministrazione più disordinata della presente, perchè c'entrano elementi i quali sono forse i meno intelligenti, a me, senza entrare a discutere della convenienza del suffragio allargato, cade in acconcio di dire che ritengo che i nostri cittadini, i nostri elettori non amministrano sufficientemente, anzi quasi non amministrano.

Il mio pensiero, che avevo concretato in una formola di proposta, ma che certamente non sarebbe stata accettata, tenderebbe appunto a questo, a far intervenire cioè nelle deliberazioni dei nostri municipi un maggior numero di elettori.

Mi permetta il Senato che io esponga brevissimamente il mio pensiero, che è il seguente:

Le deliberazioni del Consiglio comunale, le quali importino una spesa che renda necessaria una nuova tassa od un aumento delle tasse esistenti, o che impegnino i proventi delle tasse esistenti per più di cinque anni, non saranno esecutorie, se non quando saranno accettate dalla maggioranza degli elettori a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sottoposte al voto degli elettori devono indicare chiaramente l'oggetto e

l'ammontare della spesa ed i mezzi con cui si intende sopperirvi, specificando le tasse esistenti e le tasse nuove, dalle quali questi mezzi si devono ritrarre.

Gli elettori votano sì o no per la ratifica della deliberazione, come è loro sottoposta senza facoltà di modificarla.

Attualmente, quando io accedo all'urna con la mia scheda, io mi sento cittadino, perchè ne esercito le funzioni. Quando ho consegnato la mia scheda in mano del presidente dell'ufficio elettorale, la mia sovranità va a seppellirsi nell'urna. Sono entrato sovrano, esco spettatore di quello che faranno i padroni che io ho creato; i quali, se occorre, mi metteranno la mano in tasca per ispesare le quali saranno spese di lusso, senza che io possa chiamare i carabinieri a difendermi, e ne disporranno a beneplacito.

Invece, se quando occorre di aumentare una tassa per una data spesa, o quando occorre introdurne una nuova, fosse sottoposta la relativa deliberazione per il sì o per il no al voto dei cittadini, ne avverrebbe una discussione viva sulle conseguenze o meno di questa spesa e nascerebbe un dibattito sulla corrispettività dell'utilità dell'opera e dell'onere.

Ho un esempio vicino al luogo del mio domicilio, ove vige questo sistema, che dirò *ad referendum*, e che produce buoni risultati. Così si fanno le spese utili e non si sprecano danari in spese di lusso e voluttuarie; la vita cittadina è viva, rigogliosa, mentre la vita nostra cittadina è una vita, secondo me, molto languida. E io trovo la ragione appunto in questo: che non sono chiamati gli elettori a sentirsi amministratori del comune, se non quando mettono uno o più nomi sopra un pezzo di carta. Sarà difficile l'esecuzione e ci saranno delle obiezioni; e bisognerebbe ricorrere a questo sistema solamente in casi eccezionali, per spese facoltative. Ma se si riuscisse ad adottarlo, io penso che, invece di fare delle discussioni appassionate su nomi, quando il cittadino è chiamato una volta all'anno ad esercitare le sue funzioni che si risolvono in pure nomine, sorgerebbero delle discussioni non subbiettive, ma oggettive, cesserebbero le passioni fomentate da questioni di persona, e si discuterebbe l'oggetto della spesa e lo discuterebbero tutti, perchè tutti interesserebbe; e

così si sentirebbero parte viva della vita municipale. Ciò avverrebbe senza scompigliare l'andamento ordinario dell'amministrazione, perchè per l'andamento ordinario gli elettori non sarebbero chiamati a deliberare.

Il mio pensiero è questo. Non faccio proposte; ho preso a parlare unicamente per esporlo, perchè potrebbe essere fecondo per il caso di altre leggi o per ritocchi di questo progetto che ancora deve soffrire dei pellegrinaggi: è per tutte queste ragioni che io mi sono permesso di manifestare le mie idee.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali, relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. L'onorevole Scalini può aver fatto capire, a chi non lo sapeva, come, colla vicinanza della sua dimora alla Svizzera, egli possa aver tratto questo esempio dalla legislazione singolarissima di quel paese, che si definisce: *Deliberazione ad referendum*.

La sostanza della sua proposta consiste in questo: che le deliberazioni comunali intorno agli oggetti da lui indicati, e consistenti specialmente in deliberazioni che importino aumenti d'imposte o creazione di nuove imposte, non diventino esecutorie, se non dopo ottenuta la ratifica della maggioranza degli elettori, ai quali si riferiscono (ed ecco perchè *ad referendum*) le deliberazioni del Consiglio comunale.

Più radicale e grave proposta di questa non potrebbe esser fatta, perchè sarebbe proprio un principio nuovo che si introdurrebbe nel nostro diritto pubblico: il voto diretto di tutto il popolo nelle pubbliche faccende.

L'onorevole Scalini avrebbe potuto presentare la sua proposta almeno ventiquattro ore prima, perchè la Commissione non solo, ma anche tutti i senatori ne avessero potuto prendere cognizione.

Del concetto da lui accennato, e intorno al quale si sono scritti parecchi volumi pro e contro, è impossibile tener conto al punto in che è giunta la nostra discussione.

Quanto all'onorevole Vitelleschi, dirò che io non solo credo, ma son sicuro che il Governo terrà gran conto delle gravi considerazioni che egli ha esposto intorno alle condizioni economiche del paese in generale, e in ispecie intorno alle condizioni finanziarie ed economiche dei comuni e delle provincie.

Ma restringendomi al suo emendamento, e

parlando il più brevemente possibile, dirò che questo suo emendamento può essere riguardato nella forma e nella sostanza. Nella forma, perchè essa raccoglierebbe in principio dell'articolo ciò che sarebbe disposto nel penultimo paragrafo dell'articolo stesso; vale a dire che in un'unica disposizione comprenderebbe i mutui e le nuove imposte, le spese facoltative e l'eccedenza all'imposta erariale; è una questione di forma nella quale si potrebbe facilmente acconsentire.

Avverto però, che egli nella sua proposta ha dimenticato una parte del paragrafo che egli propone di sopprimere; poichè nel paragrafo si parla anche di deliberazione che vincolasse i comuni per più di cinque anni; e di ciò non si parla nell'emendamento da lui proposto.

Ma più che la forma è la sostanza che importa.

La sostanza dell'emendamento Vitelleschi, se non erro, che non mi pare, è questa: che si torni a ciò ch'era proposto nel progetto ministeriale, vale a dire, che quelle deliberazioni vengano prese col voto di due terzi, anzichè dalla metà dei consiglieri assegnati al Consiglio, o componenti il Consiglio.

Certamente che i due terzi rendono più difficile la deliberazione affermativa del Consiglio, che non la metà.

Ma nella relazione è esposto come riesca difficile in molti casi l'aver questa maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio; per modo che, mentre colla disposizione dell'articolo si vuol solo impedire che si facciano deliberazioni inconsulte e prodighe, non venga poi che si renda impossibile il prender le deliberazioni in cose della massima utilità e necessità pel comune.

Per rispetto alle garanzie desiderabili in queste gravi deliberazioni, la maggioranza della Commissione crede sieno sufficienti quelle determinate nella sua proposta.

È bensì vero che i due terzi dei componenti il Consiglio rappresentano un consenso maggiore che non sia quello della metà; ma anche questo è poco.

Difatti, prendiamo ad esempio un Consiglio di 80 membri. Secondo la legge comune, che richiede la semplice maggioranza per prendere una deliberazione, bastano 21 voti affermativi; e secondo la proposta della Commissione, ne

occorrono 40, quasi il doppio; secondo poi la proposta dell'onorevole Vitelleschi, ne occorrerebbero 57.

E ciò che ho detto nei Consigli di 80 membri si verifica anche per tutti i comuni, il cui Consiglio è composto di minor numero.

In quelli di 60 consiglieri, secondo la regola ordinaria, si può deliberare con 16 voti favorevoli; secondo la proposta della Commissione, ne occorrono 30, e secondo quella dell'on. Vitelleschi, si dovrebbe prendere la deliberazione con 40 voti favorevoli.

La maggioranza della Commissione quindi persiste nell'emendamento proposto all'art. 69; dico la maggioranza, poichè la minoranza non sarebbe aliena dall'accettare la proposta dell'onor. senatore Vitelleschi.

Quanto all'emendamento dell'onor. senatore Riberi, la Commissione riconosce che, per le cause da esso considerate, i mutui legittimamente si contrarrebbero e senza danno, anzi talvolta con vantaggio. Quindi la Commissione acconsente nel suo emendamento, avvertendo però che questo dovrebbe pigliar forma di paragrafo quarto dell'articolo, ed il paragrafo quarto dell'articolo dovrebbe diventare paragrafo quinto.

In quanto all'onor. Calenda, non so se io abbia bene appreso il dubbio, che egli muove intorno al significato del numero primo di questo articolo. Ma quando si dice: « maggioranza dei componenti il Consiglio », non « dei presenti in Consiglio », si vuol dire la maggioranza del numero totale dei componenti il Consiglio e non la maggioranza dei presenti.

Senatore CALENDÀ. Non la maggioranza dei presenti, ma dei componenti nominali del Consiglio.

PRESIDENTE. Non facciano conversazione.

Senatore FINALI, *relatore*. Quando è così, poichè si vuol parlare dei consiglieri spettanti normalmente al Consiglio e non di quelli soli che sono rimasti in carica, si può accettare la proposta dell'onor. senatore Calenda, cioè: « colla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune ».

Senatore SCALINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCALINI. L'onorevole relatore della Commissione mi ha quasi diretto un rimprovero dicendo che gli avrei dovuto mandare la mia proposta almeno 24 ore prima.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 NOVEMBRE 1888

Io gli faccio osservare che non ho fatto alcuna proposta, ma solo ho preso occasione di parlare dopo che l'onor. Vitelleschi ha esposto i suoi concetti,

Ero, e sono ancora ben lontano dal formulare una proposta qualunque.

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io sento il bisogno di rivolgere alla Commissione due domande.

La prima, se alla validità delle deliberazioni del Consiglio comunale, delle quali si tratta nell'art. 69, sia necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, oppure basti l'intervenuto alla seduta dei due terzi dei consiglieri, e quindi sia sufficiente il voto della maggioranza dei due terzi.

Il voto favorevole dei due terzi, noto, è garanzia maggiore, ma parmi che, a torre ogni dubbio, converrebbe forse dire *approvati*, invece di *deliberati*.

Ma a me non basterebbe neppure questa maggiore garanzia, e quindi chiedo se all'efficacia delle deliberazioni su cui disputiamo sia anche necessaria l'approvazione della Giunta amministrativa.

Con queste due garanzie io ammetterei l'articolo 69.

Attenderò la risposta dall'onorevole relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La parola « deliberare » si prende nel senso di deliberazione affermativa: nè credo che possa venire il dubbio di comprendere nel numero anche quelli che votano contro. S'intende che deliberi affermativamente la maggioranza dei consiglieri assegnati normalmente al comune.

In ogni caso poi, siccome la Giunta amministrativa provinciale dovrà vedere queste deliberazioni, prima che diventino esecutive, sarebbero deliberazioni contro la legge e sarebbero per certo annullate.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Prendo atto che la parola « deliberare » equivale ad « approvare ».

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. Rispondo prima all'onor. Cavallini.

Egli ha fatto due quesiti brevissimi, se cioè, malgrado le cautele prescritte dall'art. 69, sia necessario che queste deliberazioni vengano anche approvate dalla Giunta provinciale.

Ora mi permetto osservare in proposito che l'art. 69 non determina altro senonchè i modi della tutela intrinseca, mentre la Giunta provinciale non fa altro che esplicitare le ragioni della tutela estrinseca, di modo che queste due specie di tutela possono stare perfettamente d'accordo.

Dunque non ci può essere dubbio che le cautele prescritte nell'art. 69 non escludano le altre cautele che sono conseguenza della tutela estrinseca, la quale è stabilita nell'articolo già stato approvato.

In quanto al secondo quesito, a me pare che l'onorevole relatore ha risposto in modo così chiaro che non ci sarebbe bisogno di aggiungere altre parole.

Ogni volta che si delibera, si fa, si determina qualche cosa; e quando si determina, non è possibile determinare qualche cosa senza che si approvi.

Quindi il concetto dell'approvazione è essenziale alle deliberazioni; ma non si può adoperare senza improprietà, perchè approva chi vigila o tutela, i Consigli deliberano. E per questa parte mi pare che l'onor. Cavallini può rimanere soddisfatto della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione e da quella che fa il regio commissario.

Mi permetto poi di osservare all'onorevole Vitelleschi che io potrei accettare tutto il suo ragionamento, anzi dirò il suo politico ragionamento; potrei accettare tutto quello che egli disse intorno alle condizioni dei comuni, intorno ai grossi debiti che i comuni hanno fatto in conseguenza dei mutui.

Potrei anche accettare quell'altro concetto, dico accettare, perchè si tratta di principi generali, intorno al modo in cui si dovrebbe fare il decentramento; posso anche accettare il concetto che si dovrebbe prima decentrare le spese, vuol dire gettare la prima pietra fondamentale intorno al decentramento. Ma quello che io non posso accettare, onor. Vitelleschi, si è il presagio che ella ha fatto per l'allargamento dell'elettorato amministrativo.

L'onor. Vitelleschi ritiene che appunto perchè l'elettorato amministrativo è stato troppo allargato, le Amministrazioni possono cadere nelle mani di non abienti, che le Amministrazioni comunali potessero continuare e proseguire nel sistema attuale, cioè nel sistema di accumulare i debiti.

Mi permetta, onor. Vitelleschi, di dirle che forse il suo presagio non si avvererà. Presagi identici si facevano quando si attivò l'elettorato politico.

Io ritengo precisamente che anche coll'allargamento dell'elettorato amministrativo si potranno avere delle Amministrazioni comunali con a capo delle persone, le quali possano dare una buona e giusta garanzia e una vigorosa direzione.

Ma, ad ogni modo, tutto quello che l'onorevole Vitelleschi espose al Senato sarebbe una specie di premessa, di cui le conseguenze sarebbero tutt'altre ed uscirebbero dal modesto esame sul contenuto dell'art. 69 che è il tema dell'attuale discussione.

Il senatore Vitelleschi, in quanto alla tutela, disse che non accettava il Consiglio rafforzato perchè probabilmente non potrebbe avere più fortuna dopo che fu abbandonato dalla Camera, e non accettava neppure il sistema del senatore Digny; accettava in parte il sistema che è nella proposta ministeriale.

Qui sembra che i concetti del senatore Vitelleschi siano due.

Il primo riguarda l'oggetto delle deliberazioni, cioè aggiungere ai mutui anche le spese facoltative, le imposte, le sovrimeposte ed altro che è nel suo emendamento indicato. Il secondo concetto si riferirebbe al numero dei votanti nel Consiglio comunale.

In conseguenza del primo concetto il senatore Vitelleschi non vorrebbe che i comuni possano incontrare mutui, eccedere sovrimeposta ed altro, se non in certe condizioni; ma mi permetto osservare che quello che egli vorrebbe raggiungere col suo emendamento è previsto e stabilito dalla legge 14 giugno 1874, anzi in quella legge si va più in là, poichè non si possono deliberare spese facoltative se non per servizi ed uffici di evidente pubblica utilità.

Colla citata legge si prescrivono anche il modo ed i motivi per i quali si possa ricorrere alla sovrimeposta erariale. A me sembra perciò che

garanzie vi siano tanto nella legge del giugno 1874 come in quella che stiamo discutendo, quelle garanzie, cioè, che si vogliono col proposto emendamento.

L'onor. Vitelleschi vorrebbe soppresso il penultimo comma dell'art. 69, e perciò, adottando il suo emendamento, cadrebbe quel comma rispetto ai bilanci comunali e provinciali vincolati per cinque anni e verrebbe meno una grande garanzia. Ora nell'articolo stesso vi è la garanzia per tutto ciò che può vincolare i bilanci oltre i cinque anni; vi sono anche cautele concernenti le spese facoltative. Mi pare quindi che l'emendamento dell'onor. Vitelleschi nulla aggiungerebbe a tutto il sistema di garanzie dalla legge determinate.

In quanto alla seconda parte dell'articolo, l'onor. Vitelleschi vuole riprodotto il testo ministeriale. La Commissione ha determinato che basti la maggioranza dei consiglieri assegnati (è giusto in questa materia si parli chiaro, e così l'onor. Calenda mi pare che sia contento). Io credo che ciò può essere una garanzia valida, poichè la garanzia, è mia convinzione, non istà nel numero dei consiglieri che votano, ma nelle due deliberazioni, nell'intervallo che corre fra l'una deliberazione e l'altra, nel tempo che si concede ai consiglieri comunali per maturare la loro deliberazione.

Se il Senato crede la maggioranza non sia sufficiente garanzia, si potrebbe accettare una garanzia maggiore, quella dei due terzi.

In questo caso dichiaro di rimettermi alla deliberazione del Senato.

In quanto all'emendamento dell'onor. Cavallini all'art. 69, esso in sostanza è conforme a giustizia. Io ritengo che nell'art. 69 vi è il concetto dell'emendamento dell'onor. Cavallini perchè nel numero terzo si dice: « non si possono contrarre mutui che non abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi ».

Or bene, pagare un debito per cui vi è sentenza passata in cosa giudicata, contrarre un mutuo per pagare un debito che è conseguenza d'una transazione che è stata regolarmente approvata, questo è fare un determinato servizio.

Dunque io credo che nell'art. 69 il concetto vi è, ma se ad ogni modo si vuole maggiore schiarimento, quando la Giunta lo accettasse, il Governo non avrebbe ragione di rifiutare il suo consentimento.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Un'ultima parola all'onorevole Scalini. Egli esprime un'idea teorica che non si può accettare in pratica: il chiamare gli elettori quando si tratta di far delle spese e contrarre mutui, è lo stesso che far intervenire coloro che devono pagare alle deliberazioni che in proposito si prendono.

È il sistema svizzero *ad referendum*. Però io mi permetto di osservare all'onor. Scalini che questo sistema contrasta col nostro diritto pubblico. Se si accettasse, bisognerebbe anche far nominare i sindaci dagli elettori.

Mi pare dunque che questo concetto, accettabile in teoria, non ha esempi nel nostro sistema legislativo ed è in contraddizione col nostro diritto pubblico interno.

E neppure è una garanzia poichè, come dice l'onor. Vitelleschi, quando si tratta di pagare, forse quelli che non pagano voterebbero sempre sì.

Questo sistema forse potrebbe dare rigoglio alla vita pubblica; ma non è accettabile nello stato attuale della nostra legislazione e del nostro diritto pubblico interno.

Senatore VITELLESCHI. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola per rispondere brevissime cose a quello che ha detto il relatore della Commissione.

È verissimo che il mio emendamento intende a render le votazioni nei casi in esso contemplati più difficili. Ma è la sola arma che ci resta; per ottenere il nostro scopo non ne abbiamo altra.

Ora, quando queste difficoltà sieno applicate alle deliberazioni per mutui, per nuove imposte, per spese facoltative e per eccedere i limiti dell'imposta fondiaria, sono tutti casi i quali il Consiglio deve poter prevenire e prevedere; e non si può mai trovare nell'obbligo di doverle fare necessariamente, nè in un tempo limitato, come può avvenire per le sue funzioni ordinarie.

L'onorevole commissario regio diceva che le mie sono profezie non fondate; ed io debbo dirgli che sono fondate sopra il solo calcolo che non fallisce mai, vale a dire il calcolo degl'interessi.

L'uomo il più bene intenzionato che spende il danaro altrui, con la migliore volontà del mondo, non può sempre spenderlo con discer-

nimento, e gli mancano le ragioni di decidere per spenderlo con economia.

E quindi un corpo elettorale il quale ha più interesse di spendere che di non pagare, è evidente che spenderà necessariamente più di quello che deve. E questo fatto noi riscontriamo qui ogni giorno, allo stato attuale delle cose, per le esigenze di coloro che ancora non sono elettori; figurarsi quando lo saranno.

Il mio non è un vaticinio, è una induzione, che è il migliore dei modi di argomentare. Egli è perciò che, essendo a mio avviso un interesse di prim'ordine per l'Italia, in questo momento e nelle nostre condizioni economiche, di salvarla da un nuovo cespite di dispersione e di dissipazione della sua già travagliata ed esausta fortuna; le piccole difficoltà alle quali alludeva il nostro relatore e che non nego che esisteranno, non credo debbano arrestarci; anzi, il contrario, perchè in esse risiede il segreto dell'efficacia di questo provvedimento.

Per questa ragione, io, valendomi della indulgenza, della quale non poteva dubitare da parte del Governo, perchè non ho fatto che riprendere la sua proposta, insisto nel mio emendamento. E spero ancora che, avendo esposto al Senato le condizioni gravissime in cui versano economicamente i comuni e l'influenza che le loro condizioni economiche hanno sull'economia dello Stato, il Senato non voglia lasciarsi sfuggire questa occasione per portare un rimedio a questo stato di cose.

Ho preso anche la parola per propugnare le modificazioni al mio emendamento. La prima si è che io non posso convenire, nè col mio onorevole amico il senatore Finali, nè col commissario regio, che la parola « deliberati » sia la vera, perchè il dire deliberare, non vuol dire approvare; deliberare vuol dire prendere una decisione qualsiasi, ma non implica che debba essere favorevole. Ad ogni modo, questo dubbio non deve esser lasciato nella legge, epperò vorrei che fosse posta la parola *approvati*. E del resto non dovrei incontrare difficoltà, perchè la Commissione e l'onor. commissario regio sono d'accordo che la parola: « deliberati » sia sinonimo di « approvati ».

Insisto inoltre che al mio emendamento sia fatta l'aggiunta alla quale ho accennato, ossia che si aggiunga un numero 5 con le parole: « le deliberazioni che vincolano i comuni per

oltre cinque anni ». Così completato io mantengo il mio emendamento e lo raccomando al Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

Senatore FINALLI, *relatore*. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che, ove l'onorevole senatore Vitelleschi pensi alla parola da lui proposta, vedrà che non si può mettere nel primo comma perchè impropria.

Non è il Consiglio che approva le proprie deliberazioni.

Chi le approva è la Giunta provinciale amministrativa.

Tutt'al più per togliere il dubbio si potrebbe dire: « deliberati con voto favorevole ».

Senatore ERRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ERRANTE. Mutui deliberati vuol dire mutui ammessi.

Il deliberare un mutuo importa dunque che il mutuo è stato ammesso.

Le parole dell'articolo sono queste:

« I comuni non possono contrarre mutui se non alle seguenti condizioni:

« 1. Che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto, ecc. ».

Mutuo deliberato, ripeto, vuol dire mutuo ammesso, altrimenti non c'è mutuo.

PRESIDENTE. Mantengono dopo la parola « voto » la parola « favorevole » o la ritirano?

Senatore FINALLI, *relatore*. Personalmente io la mantengo.

PRESIDENTE. E l'onorevole signor ministro?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Secondo me, non è necessaria.

PRESIDENTE. L'onor. Vitelleschi propone un altro emendamento all'ultimo comma.

Lo prego di spiegare il suo concetto.

Senatore VITELLESCHI. Propongo di aggiungere un u. 5 nel quale si riproduce la prima parte del comma di cui domando la soppressione, ossia le seguenti parole:

« Le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni ».

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha proposto un emendamento che è quello che più si scosta dalla proposta fatta dalla Commissione. Lo rileggo:

L'art. 69 comincierebbe così:

« I comuni non possono contrarre mutui, deliberare nuove imposte, nè spese facoltative, nè eccedere l'imposta erariale, se non alle seguenti condizioni: »

Vengono poi le condizioni che però non sarebbero quelle proposte dalla Commissione, ma quelle che si leggono nel progetto ministeriale, tranne che sarebbe soppressa l'ultima parte del § 4, che comincia colle parole: « e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, ecc. ecc. ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento Vitelleschi non è approvato).

Ora vi è un emendamento del senatore Calenda, accettato dalla Commissione e dal ministro, che consiste, cioè, nel modificare il n. 1 dell'art. 69 del progetto della Commissione, così:

« 1. Che vengano deliberati dal Consiglio col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

È approvata.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo del signor senatore Riberi che consiste nell'aggiungere dopo il n. 3 della proposta della Commissione un n. 4 così concepito:

« Che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata ».

Quest'emendamento aggiuntivo è accettato dalla Commissione e dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Così il n. 4 del progetto diventa n. 5.

Ora porrò ai voti nel suo complesso l'art. 69 come risulta formulato in conseguenza degli emendamenti che furono adottati.

Lo rileggo:

Art. 69.

I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1. che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza de' consiglieri assegnati al comune;

2. che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3. che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano, i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5. che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di 5 anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre 5 anni, e le spese facoltative quando la sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, non posso darle facoltà di parlare perchè siamo in votazione.

Chi approva il complesso dell'articolo 69 come fu testè letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verremo all'art. 70.

Art. 70.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivero in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

A questo articolo il senatore Sonnino propone degli emendamenti che consisterebbero in ciò:

Al 1° paragrafo aggiungere: « e relativi ammortamenti » dopo le parole « di qualunque natura precedentemente contratti ».

Dove si dice poi: « servizio degli interessi », dire: « servizio dei debiti ».

Al 3° capoverso togliere le parole: « titoli cambiari », e sostituire: « cambiali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sonnino per svolgere i suoi emendamenti.

Senatore SONNINO. Tutti sono d'accordo sulla opportunità di vincolare i comuni affinchè non s'indebitino maggiormente.

Però, colla dicitura qui usata, non si comprenderebbero che gl'interessi dei mutui, interessi che possono raggiungere il quinto dell'entrata. Ma, oltre all'interesse dei mutui, bisogna considerare che ci saranno anche gli ammortamenti dei debiti, sia per quelli passati, sia per quelli che andranno a contrarre.

Questi ammortamenti generalmente comprendono una quota eguale a quella degl'interessi; sicchè, invece di un quinto, saranno due quinti

gli oneri sui bilanci. Cosa abbastanza importante.

Se poi a questo si aggiunge, che coi titoli cambiari si possono fare altri debiti per un decimo, e non è detto chiaramente che questo decimo deve comprendere il capitale e gl'interessi, o gl'interessi solamente, si aggiungerà come sopra, un altro decimo per l'ammortamento del debito stesso contratto con titoli cambiari. Avremo così un altro quinto da aggiungere all'uscita che porterà a tre quinti gli oneri dei bilanci comunali per interessi e ammortamenti da pagare. Cito il caso peggiore, ne convengo, ma poichè ora facciamo la legge, dobbiam prevedere il male e provvedervi.

Per tali ragioni io ho proposto l'emendamento, cioè che si aggiungano le parole: « e relativi ammortamenti » dopo le parole: « di qualunque natura precedentemente contratti », e di dire: « servizio dei debiti » invece: « di servizio degl'interessi ».

Nel secondo capoverso poi, si dice: « Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro ».

Mi pare che la dicitura non sia felice, inquantochè per avere l'entrata ordinaria vera non basta sottrarre le partite di giro; ma bisogna sottrarre i reliquati degli anni precedenti, bisogna sottrarre le contabilità speciali, bisogna sottrarre le entrate straordinarie. Un debito di quest'anno figura sempre come entrata straordinaria nel consuntivo dell'anno dopo, e non defalcando che le partite di giro non si defalcano queste specie d'entrate che sono tutt'altro che normali ed ordinarie. Si verrebbe insomma completamente a eludere lo spirito della legge.

Dunque io credo che qui bisognerebbe determinare l'entrata ordinaria in questo modo: si potrebbe dire: « Detratto l'importare dei reliquati precedenti, le partite di giro, le contabilità speciali e le entrate straordinarie », poichè altrimenti dicendo soltanto « sono detratte le partite di giro », potrebbe ritenersi che, avendo esplicitamente escluse queste, siano incluse quelle altre.

Nel terzo paragrafo poi si parla dei mutui contratti con titoli cambiari.

Io ho sempre sentito dire che titoli cambiari sono anche le iscrizioni dei prestiti ipotecari.

Se si intende iscrizione dei prestiti ipotecari, allora nulla significherebbe il primo capoverso; se non vogliamo alludere a questi, allora scriviamo soltanto nell'articolo la parola *cambiali*.

Questi sono gli emendamenti che io sottopongo all'onorevole Commissione ed alla considerazione del Senato.

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti dell'onor. senatore Sonnino sono appoggiati.

Chi li appoggia voglia sorgere.

Sono appoggiati.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione si è occupata di questi emendamenti proposti dall'onor. senatore Sonnino ed ha deliberato di esprimere al Senato il voto che essi non vengano accolti.

Infatti gli emendamenti proposti dall'onorevole Sonnino sono tre.

Il primo consiste nell'aggiungere agli interessi di un mutuo gli ammortamenti; e confrontare l'insieme delle entrate ordinarie per sapere se si possa o no concedere.

Il secondo emendamento sostituisce all'espressione: « servizio degli interessi » l'espressione: « servizio dei debiti »; poichè egli vorrebbe compresi insieme interessi ed ammortamenti.

Il terzo infine consiste nel togliere al terzo capoverso dell'art. 70 le parole: « titoli cambiari » e sostituire la parola: « cambiali ».

Quanto alla prima proposta, siccome l'ammortamento è vera trasformazione di capitali, qui non c'è alcun pericolo di cadere in equivoci. Tanto si paga da una parte e tanto diminuisce il debito dall'altra.

Non crediamo che il limite di un quinto delle entrate ordinarie si debba applicare al mutuo comprendendovi anche la quota dell'ammortamento. Basta che il limite sia fissato per l'ammontare degli interessi...

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore*... Riguardo al secondo emendamento, la sostituzione di « servizio dei debiti » a « servizio degli interessi » sembra che rientri nella stessa questione; e l'espressione « servizio di debiti » pare meno propria dell'altra: « servizio degli interessi »; la quale, sebbene non bella, pure è più usata comunemente.

Quanto poi al sostituire la parola « cambiali »

alle altre « titoli cambiari », sembrerebbe che si volesse limitare, circoscrivere troppo il modo con che queste Amministrazioni possono contrarre dei mutui, poichè per cambiale s'intende quella determinata forma contrattuale ben definita nel Codice di commercio.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione non annuisce alle proposte dell'onorevole Sonnino.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. Io sono dolente di non poter essere d'accordo coll'interpretazione data dall'onor. relatore della Commissione all'emendamento dell'onor. Sonnino.

Io mi domando: qual è lo scopo di questo art. 70?

Lo scopo di questo art. 70 mi pare che sia quello di limitare il servizio dei mutui in tale misura che permetta al comune di adempiere a tutte le altre sue obbligazioni e di soddisfare ai servizi pubblici che gli sono affidati.

Evidentemente se il comune fa un prestito il quale con l'interesse ed ammortamento assorbe la metà, i due terzi, della rendita ordinaria del comune, egli si mette nella posizione di non poter adempiere ai propri doveri per i servizi ordinari, e mancherebbe completamente lo scopo che si vuol raggiungere dall'art. 70.

Cosa farà il comune in questo caso, quando l'ammortamento cumulato con gli interessi venga ad eccedere il quinto delle sue entrate?

Evidentemente dovrà fare il mutuo a condizioni d'ammortamento a periodi più lunghi, in modo che possa mantenersi in una posizione economica che gli permetta di corrispondere alle esigenze delle funzioni essenziali della gestione comunale.

Si vuole dalla legge che l'onere dei mutui (onere, dico, perchè la locuzione dell'art. 70 va intesa a che gli interessi siano sinonimo degli oneri dei mutui), sia tale da permettere al comune di adempiere a tutti gli altri obblighi che la legge gli impone.

Quindi, per questo lato, poichè la questione è sorta, poichè nasce il dubbio sull'interpretazione della parola *interessi*, io mi accosto all'emendamento dell'onor. Sonnino, il quale, comprendendo interessi e ammortamento, secondo me, risponde precisamente al concetto

dell'art. 70 e dei fini per cui quest'articolo è stato introdotto nella legge.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Ho chiesto la parola soltanto per dire che l'onorevole relatore non mi aveva risposto intorno a ciò che io aveva detto sul modo di determinare le entrate ordinarie.

Nel progetto di legge ministeriale, ed in quello della Commissione, che è identico, si dice che questa entrata ordinaria verrà stabilita soltanto detraendo le partite di giro.

A me pare conveniente, come ho detto, di stabilire chiaramente come questa entrata ordinaria debba essere determinata togliendo l'importo di altri titoli dalla parte prima del bilancio.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. Converrà vedere quale è lo scopo e l'intento dell'art. 70.

Secondo me l'art. 70 vuol provvedere al modo con cui i comuni possono pagare gl'interessi, e precipuamente adempiere a tutte le altre obbligazioni, a tutti gli altri servizi. Scopo principale di questa disposizione si è che i comuni, malgrado nuovi debiti, possano fare il servizio degl'interessi, pur non mancando agli altri servizi. Se questo è il concetto, esaminiamone l'organismo.

L'articolo non può considerare altro se non che il mutuo in rapporto ai frutti che produce; dimodochè si dice che un mutuo può esser contratto se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti preesistenti, non ammontino ad una somma superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Se si accettasse l'emendamento del senatore Sonnino, le basi fondamentali dell'articolo muterebbero radicalmente, poichè si dovrebbe porre a calcolo dell'autico debito non solo l'interesse che produce il nuovo mutuo, ma anche tutta quella parte che va ad ammortare il nuovo debito; il che significa rendere quasi impossibile che questi comuni possano contrarre nuovi debiti.

La legge si preoccupa di assicurare il pagamento degli interessi pel nuovo mutuo contratto e l'adempimento degli altri servizi. Ora, se questo è il concetto dell'articolo, quella parola ne trasformerebbe profondamente le disposizioni.

Quindi io concordo con la Commissione nel lasciare la dizione dell'articolo come è, appunto per non mutarne sostanzialmente i termini.

Viene quindi per logica conseguenza a cadere anche il secondo emendamento dell'onorevole Sonnino. Se l'ammortamento si ammettesse, si dovrebbe ammettere anche la seconda parte dell'emendamento Sonnino.

Resta l'ultima parte, sulla quale ha parlato l'onorevole relatore in guisa, che mi dispensa dallo svilupparla. Togliere le parole: « titoli cambiari » e sostituire: « cambiali », non mi pare sia opportuno, poichè i titoli cambiari, comprendono tutte le forme cambiarie, mentre, adoperando la parola « cambiali », si determina limitatamente la forma specifica di un determinato effetto commerciale senza una ragione nè giuridica nè amministrativa.

Senatore ALLIEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore ALLIEVI. Io non vorrei troppo insistere; ma parmi evidente la verità della tesi che sostengo. Io voglio solo rettificare una affermazione dell'onorevole commissario regio.

Egli ha detto che l'art. 70 ha per iscopo solo di assicurare il servizio degli interessi del nuovo mutuo. No; secondo me, l'articolo ha per iscopo di assicurare la continuazione normale dei servizi del comune; esso esige che i quattro quinti delle entrate ordinarie del comune non siano distratti dai servizi, a cui il comune deve provvedere.

Ora, un ammortamento che fosse a termini brevissimi in un comune, il quale avesse quasi raggiunto il limite, a cui si può arrivare nella creazione dei debiti, può far sì che l'onere del mutuo assorba la metà, i tre quarti, dei redditi ordinari del comune. Io domando: in questo caso come il comune potrà provvedere alla continuazione dei servizi? Provvederà in un modo semplice, secondo una teoria che abbiamo sentita altre volte, cioè: i creditori abbiano pazienza e attendano, chè prima di tutti passano i servizi obbligatori.

Questa è una teoria comodissima per le Amministrazioni comunali che vogliono indebitarsi; ma poichè è meglio prevenire gli inconvenienti piuttosto che attenderli, curiamoci di assicurare i servizi obbligatori, senza esporre i creditori a rimanere in sofferenza, come è avvenuto più volte anche nei maggiori comuni.

Questa dei Comuni è storia abbastanza nota in Italia.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Sonnino se mantiene il suo emendamento.

Senatore SONNINO. Prima di dichiarare se insisto nel mio emendamento, desidererei di conoscere le idee della Commissione sopra l'emendamento stesso, poichè, se essa non lo accetta, rinunzierei a proporre altre aggiunte.

Sarei desideroso di sentire chiarito questo punto delle partite di giro, che sole si vogliono togliere dai bilanci consuntivi dell'anno precedente.

PRESIDENTE. L'onor. Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Mi dispiace di aver dimenticato di rispondere su questo punto alle osservazioni dell'onor. Sonnino, quindi di averlo obbligato a ripigliare la parola.

Siccome le partite di giro non sono un'entrata, ma una parvenza di entrata; mi pare non vi possa essere dubbio, che il paragone debba essere fatto fra l'ammontare degli interessi dei mutui e le vere entrate ordinarie, perchè con delle partite di giro non si paga alcun debito.

Se si esamina il bilancio dello Stato, nei prospetti che precedono il conto amministrativo, ed anche il bilancio di previsione, si vedrà che si mettono in un prospetto a parte le entrate effettive, e le partite di giro stanno pure a parte.

Facendo poi il prospetto complessivo si distingue tra entrate effettive, che comprendono tre categorie, e partite di giro.

A me pare quindi che non possa essere dubbio trattarsi di vere entrate, non di partite di giro, onde il paragone debba farsi con la somma minore, vale a dire coll'ammontare dell'entrate ordinarie, delle quali non facciano parte le partite di giro.

PRESIDENTE. Verremo alla votazione.

Al paragrafo primo.....

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Domando uno schiarimento. L'art. 70 dispone che, salvo casi speciali previsti dalla legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere la som-

ma da iscrivere in bilancio pel servizio degli interessi ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Ora mettiamo il caso che il mutuo abbia per oggetto di provvedere al pagamento di debiti scaduti o al soddisfacimento di obbligazioni, come è detto al paragrafo 4 dell'art. 69; si dovrebbe e si potrebbe anche in questo caso applicare le limitazioni stabilite dall'articolo che ora discutiamo?

Senatore FINALI, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Sissignore, resta l'art. 70 come è, e si provvede con le imposte, se non si può col mutuo.

Quindi credo che l'art. 70 debba restare com'è, e se si dovesse fare una eccezione nel senso accennato dall'onor. Riberi, sarebbe lo stesso che non votare l'articolo.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Sonnino ha facoltà di parlare; ma gli faccio osservare che è già la quarta volta che egli chiede la parola.

Senatore SONNINO. Io non insisto sopra la parola *cambiale*, ma insisterei sopra le altre due.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque dei suoi tre emendamenti ne rimangono soltanto due.

Al primo paragrafo il senatore Sonnino propone che, dopo le parole: « a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura », si aggiunga: « e relativi ammortamenti ».

Questa aggiunta non è accettata nè dalla Commissione, nè dal commissario regio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbia la prova, si procede alla controprova.

Chi non l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbia la votazione, si ripeterà ancora la votazione.

Chi approva l'emendamento proposto dal senatore Sonnino è pregato di alzarsi.

Si ripete la controprova.

Chi non l'approva è pregato di alzarsi.

La prova essendo tuttavia dubbia, si ripeterà la votazione per divisione.

Coloro che approvano l'emendamento Sonnino sono pregati di passare alla destra della Presidenza.

Coloro che non l'approvano favoriscano passare a sinistra.

(I senatori passano a destra ed a sinistra secondo che approvano o non approvano l'emendamento Sonnino).

Il Senato non approva l'emendamento del senatore Sonnino.

Ora resterebbe l'altro emendamento dell'onorevole Sonnino.

Senatore SONNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Va bene. Allora pongo ai voti l'art. 70 come l'ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che non essendo domiciliati nella provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 10;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gl'impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 11;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 71. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71 bis.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Però nei comuni divisi in più mandamenti l'elezione si fa con unica lista, con tanti nomi, quanti sono i consiglieri da eleggere nell'intero comune.

Le elezioni di una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti comuni che la compongono.

I signori senatori Riberi e Cavallini propongono di aggiungere all'art. 71 bis che ho letto, quanto segue:

« Per le elezioni *provinciali* l'elettore riceve dal presidente dell'ufficio una scheda spiegata estratta da un'urna, e, recandosi ad una delle tavole a ciò destinate, la scrive, e la consegna piegata al presidente che la depone in un'altra urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio visibile a tutti.

« Se l'elettore per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'ufficio trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza: il segretario ne fa risultare nel verbale, indicandone il motivo ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Siccome l'emendamento porta anche la mia firma, svilupperò io l'emendamento per aderire al desiderio del senatore Riberi, se il signor presidente mel consente.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CAVALLINI. Questo emendamento non è che la letterale riproduzione del modo di votazione, prescritto per le elezioni politiche agli articoli 65 e 66 della legge 22 gennaio 1882, ed a convincersene basta farne il confronto, senza che io tedii il Senato a dimostrarlo.

Il presidente del Consiglio de' ministri ha detto e ripetuto più volte, durante la discussione di questo progetto di legge, che il *sapere leggere e scrivere* non è tanto la ricognizione di un diritto, quanto è più specialmente una garanzia, che l'elettore votante sa per quali candidati vota. Se così fosse, questa garanzia

l'avremmo; ma il più delle volte avviene ben altrimenti.

Quando vi è lotta, quando ferve vivissima, è un affaccendarsi dei diversi partiti nello strappare dalle mani degli elettori la scheda, che già tengono, sostituendone altra; la si scambia al limitare della sala di votazione e nella sala stessa; è fortunato colui che riesce a rimettere l'ultima, e basta avere in quelle occasioni assistito a codesto scandaloso spettacolo, a persuadersi, che in tale modo l'elettore non sa, non può sapere per quali candidati voti, e che la sua volontà non è nè libera, nè intiera, tanto più che il penultimo capoverso dell'articolo 24 ammette che la scheda può essere *scritta e stampata, o parte scritta e parte stampata*.

Veggio anch'io che per le elezioni comunali e massime per le elezioni generali sarebbe stato impossibile adottare per la votazione il metodo ordinato per le elezioni politiche, e volere che gli elettori che sanno appena leggere e scrivere, scrivessero, secondo che appartenessero a maggiori o minori comuni, 64, 48, 32, 24, 16 ed anche solamente 12 nomi e cognomi, numero che sarebbe stato anche maggiore, se non si fosse ammessa la *minoranza*.

La votazione sarebbe riuscita eterna ed interminabile. Ma così non è per le elezioni de' consiglieri provinciali.

Questi sono nominati dagli elettori del mandamento, i quali non ne possono nominare che uno solo, e lo squittinio di lista non sarebbe ammesso che in pochissimi casi, ne' grandi centri composti di più mandamenti.

Gli inconvenienti pertanto, a cui darebbe luogo la votazione per i consiglieri comunali, quando si obbligassero gli elettori a scrivere nella sala i nomi dei candidati, non si avrebbero a lamentare, o sarebbero di gran lunga minori quando tale obbligo si imponesse per la nomina de' consiglieri provinciali.

Questi sono i motivi che mi indussero a dare la mia adesione alla proposta del senatore Riberi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Abbiamo l'art. 24 già approvato che per le elezioni comunali permette che la scheda sia in parte scritta e in parte stampata; e secondo la legge le norme

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

proprie alle elezioni comunali si applicano anche alle elezioni provinciali.

L'onor. Cavallini invece propone che per le nomine dei consiglieri provinciali sia applicata, non la norma propria delle elezioni amministrative, bensì quella delle elezioni politiche; poiché in questa si richiede appunto che l'elettore scriva il nome del suo o i nomi dei suoi candidati, nell'aula stessa ove si fanno le elezioni.

Noi non crediamo che si debba esigere questo per le elezioni provinciali; le quali sono pur esse elezioni d'indole amministrativa. Notiamo poi, che la sua ipotesi, che si tratti di scrivere un nome, è vera in moltissimi casi in epoca di rinnovamento parziale; ma in tempo di elezioni generali non è così frequente il caso di scrivere un solo nome, come egli suppone.

Se poi al Senato piaccia, come noi desideriamo e proponiamo, approvare che nei comuni i quali formino più mandamenti si faccia la elezione del Consiglio provinciale con una scheda che comprenda tutti i consiglieri assegnati al comune, allora altro che un nome bisognerà scrivere!

Per esempio, a Roma non credo che l'elettore che eserciti il suo diritto nella città debba scrivere meno di 15 o 20 nomi.

Per queste considerazioni la Commissione dopo avere accuratamente esaminate le proposte degli onorevoli Riberi e Cavallini, non crede di poterle accettare.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. Io veramente non avrei nulla da aggiungere alle affermazioni fatte.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io e l'onor. Riberi ritiriammo la nostra proposta per non far perdere tempo al Senato.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta Riberi e Cavallini, passeremo alla votazione dell'articolo 71 *bis* come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggerò l'art. 72.

Art. 72.

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto, in ogni anno, il secondo lunedì di agosto, in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunciati legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Il signor senatore Sonnino propone un emendamento a questo articolo, consistente nel sopprimere il terzo capoverso.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Non insisto sul mio emendamento che ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 72.

(Approvato).

Art. 73.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

(Approvato).

Art. 74.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

(Approvato).

Art. 75.

Il Consiglio provinciale elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto, come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sonnino propone l'aggiunta: « Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 49 ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Sonnino per svolgere il suo emendamento.

Senatore SONNINO. Rinunzio a svolgere il mio emendamento perchè il medesimo è abbastanza chiaro di per sè stesso, e voglio sperare che la Commissione sia del mio parere e lo accetti.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione riconosce l'opportunità dell'emendamento proposto a questo articolo dall'onor. Sonnino colla sua aggiunta; e quindi propone al Senato di approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio accetta questa aggiunta del signor senatore Sonnino?

INGHILLERI, *commissario regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'aggiunta si deve porre in principio o in fine dell'articolo 75?

Senatore FINALI, *relatore*, ed INGHILLERI, *commissario regio*. Alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'aggiunta proposta all'art. 75 dal signor senatore Sonnino, da porsi alla fine dell'articolo, accettata dal ministro e dalla Commissione.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.
È approvata.

Pongo ora ai voti l'art. 75 come è stato emendato, che rileggo:

Art. 75.

Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto, come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 49.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora viene l'art. 76 del quale si dà lettura:

Art. 76.

Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'art. 56.

Il senatore Cavallini a questo articolo propone un'aggiunta del tenore seguente:

« Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel suo seno a maggioranza assoluta di voti la Deputazione provinciale.

« La Deputazione è composta di un presidente, di sei membri effettivi e di due supplenti per le provincie che hanno una popolazione maggiore di trecentomila abitanti: di un presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti per tutte le altre ».

Il signor senatore Cavallini ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Brevi parole basteranno ad esporvi i motivi, che mi indussero a farvi queste proposte.

Oggi la Deputazione provinciale è il potere esecutivo della provincia, eseguisce cioè tutte le deliberazioni del Consiglio provinciale, e ad un tempo è tutrice, cioè esercita la tutela su tutti i comuni e su tutte le Opere pie della provincia.

Deferendosi con questa nuova legge la tutela dei comuni e delle Opere pie alla Giunta provinciale amministrativa, si sottrae dalla Deputazione provinciale una grande parte, anzi la massima parte, i quattro quinti delle sue mansioni, perchè a lei non rimane che la gestione della provincia.

Se dunque il lavoro di lei è così diminuito, non v'ha ragione per tenerla ancora composta del numero dei suoi membri con cui è costituita oggidì.

Attualmente la Deputazione provinciale secondo l'art. 179 della legge 20 marzo 1865, consta di 10 membri per le provincie che hanno più di 600,000 abitanti, di otto per quelle di oltre 300,000, di sei nelle altre, oltre il Prefetto che ne è il presidente.

Invece di tre categorie, io ve ne propongo due soltanto; una per le provincie che eccedono

i 300,000 abitanti, l'altra per quelle che hanno una popolazione minore, e con un presidente, sei membri effettivi e due supplenti per le prime, e di un presidente, quattro membri effettivi e due supplenti per le altre, e credo che ve ne siano ancora più di quanto non occorra; altrimenti noi manterremmo un corpo grosso, non per gli uffici pubblici, ma per le persone, e dico per le persone, perchè ai membri della Deputazione provinciale è accordata la medaglia di presenza.

Avremo così due spese, una per la Giunta amministrativa provinciale, l'altra per la Deputazione provinciale, per la quale si retribuirà come per lo passato un lavoro, che è ridotto ad un quinto. E perchè continueremo sempre nel deplorabile sistema di accrescere spese, e ritenere le superflue?

E questo basti per dare ragione della mia proposta.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. Quantunque stampato, io ed i miei colleghi della Commissione ignoravamo l'emendamento Cavallini, che certamente deve essere stato proposto ieri.

Nella relazione che abbiamo presentato al Senato, l'onorevole Cavallini può aver letto alcune osservazioni in proposito; ma che egli le abbia lette o no, nulla toglie al merito intrinseco della proposta.

I miei colleghi, quando fu proposta in seno alla Commissione l'idea della opportunità di diminuire il numero dei componenti la Deputazione provinciale in relazione alla diminuzione delle sue attribuzioni, la respinsero. Oggi che viene proposta in Senato, non posso far altro che confermare la opinione espressa dalla Commissione quasi all'unanimità. Se invece il Senato crede che la proposta dell'onor. Cavallini debba, come cosa degna di studio, rinviarsi alla Commissione, acciocchè ne riferisca domani, noi siamo agli ordini del Senato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CAVALLINI. Non posso che accettare la proposta subordinata dell'onor. relatore e lo ringrazio.

PRESIDENTE. La Commissione propone la so-

sensione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onor. Cavallini.

Chi approva la sospensiva è pregato di alzarsi.

È approvata.

La Commissione riferirà domani intorno a questo articolo.

Do lettura dell'articolo seguente 76 bis.

Art. 76 bis.

Sono applicabili alle deliberazioni della Deputazione provinciale le disposizioni degli articoli 57 bis della presente legge e degli articoli 160 e 193 della legge 20 marzo 1865.

Se nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo ai voti.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Vorrei avvertire che nell'articolo bisognerebbe, invece di dire « art. 190 e 193 », dire: « 190 a 193 », perchè sono compresi anche gli articoli 191 e 192.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 76 bis con questa correzione:

Art. 76 bis.

Sono applicabili alle deliberazioni della Deputazione provinciale le disposizioni degli articoli 57 bis della presente legge, e degli articoli 190 a 193 della legge 20 marzo 1865.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 76 bis. Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 77.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferisce l'art. 63.

Ha facoltà di parlare l'onor. Zini.

Senatore ZINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Anche qui occorre rettificare un errore di stampa. Nell'articolo secondo del progetto ministeriale, nel quale noi non proponiamo alcun emendamento, invece di far richiamo all'art. 63 deve dirsi all'art. 69.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Io domando la parola solo per esprimere una sensazione singolare che mi produce questa disposizione dell'art. 77.

L'art. 77 sottopone la deliberazione dei Consigli provinciali alla revisione di quella Giunta amministrativa, di cui la maggioranza è nominata dallo stesso Consiglio provinciale.

Veramente io domanderei la soppressione di quest'art. 77, e domanderei che il Consiglio provinciale non dovesse essere soggetto alla revisione delle sue deliberazioni da parte di quella stessa autorità che è stata da esso Consiglio provinciale creata; perchè, oltre che ciò implica una specie di controsenso, offre anche il campo facile a delle collusioni.

In questo modo i Consigli provinciali, che vogliono far trionfare alcune deliberazioni, possono preparare il terreno all'approvazione mediante la scelta di membri della Giunta amministrativa, i quali si sappiano favorevoli alle deliberazioni medesime.

Per me credo (siccome non ho una grande tenerezza per la Giunta amministrativa) che il togliere ad essa questa facoltà sopprimendo l'articolo, non sia che rientrare un po' nell'ordine naturale delle cose e delle attribuzioni.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. È vero soltanto in parte l'asserto dell'onor. Allievi, che la Giunta provinciale sia emanazione del Consiglio provinciale, perchè egli ben sa che tre dei sette componenti la Giunta amministrativa appartengono al Consiglio di prefettura. Ma bisogna anche notare che, tanto questi eletti dal Consiglio provinciale, quanto gli altri, si vogliono indipendenti dal Consiglio provinciale stesso, e che, per espressa disposizione di legge, si rompe qualunque vincolo di continuità fra il Consiglio provinciale e questi eletti della Giunta amministrativa, per modo che un consigliere eletto nella Giunta amministrativa cessi *ipso facto* di essere consigliere provinciale.

Per queste ragioni parrebbe che potesse restare l'art. 77, il quale è una garanzia che anche i Consigli provinciali non possano far cosa contraria all'interesse della provincia nelle loro deliberazioni.

E non ho altro da dire.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Il senatore Zini, nella discussione generale, parlando del modo col quale si vorrebbe costituire la Giunta amministrativa provinciale, disse, a ragione, che è nuovo in diritto che il tutelato abbia a giudicare il suo tutore; e so non esattamente vera questa sentenza, poichè della Giunta amministrativa provinciale fanno parte il prefetto e due consiglieri di prefettura, sta però in fatto che la maggioranza di essa sarebbe composta di membri che appartengono al Consiglio provinciale, dal quale furono nominati.

Questi nelle deliberazioni soggette alla Giunta od erano in minoranza, e non le approverebbero, od erano in maggioranza nel Consiglio provinciale, e prevarrebbero anche nella Giunta. Una tutela di questa natura è incomprendibile, è illusoria, e non vi dà alcuna garanzia.

L'esperienza vi dimostrerà presto i gravi inconvenienti. La Giunta, quale si vuole, non può per niun modo soddisfare. Aggiungete che, composta, come si propone, nello stesso numero di membri, per alcune, come per Livorno, Belluno ed altre, sarà soverchio, per altre, per Napoli, Milano, Torino sarà insufficiente.

Senatore CALENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. È per eliminare un dubbio che potrebbe sorgere dalle ultime parole dell'onor. Cavallini che io ho chiesto la parola.

Il senatore Cavallini ha parlato di tutori che sarebbero sottoposti alla censura del tutelato. Io credo che ci sia un equivoco: ed esso è che il Consiglio provinciale ha facoltà di nominare i membri elettivi della Giunta amministrativa, ma gli è vietato espressamente dall'art. 64 di scegliere questi membri nel suo seno. Il Consiglio provinciale è chiamato, sì, in concorso del Governo, a costituire questa novella magistratura amministrativa; ma cotesta magistratura, costituita che sia, non ha alcun rapporto,

niente di comune col Consiglio provinciale concorso a formarla. I membri elettivi di essa non hanno più che vedere col Consiglio provinciale. Non possono far parte nè della maggioranza, nè della minoranza di esso, perchè appena sieno nominati membri della Giunta, se erano consiglieri provinciali, perdono questa qualità. Se è così, l'approvazione della Giunta amministrativa è davvero una maggior garanzia che le provincie non assumano obblighi troppo onerosi, non assolutamente necessari.

E vi è un'altra considerazione ancora: ed è che per cosiffatte deliberazioni de' Consigli provinciali manca quella speciale garanzia imposta per simili deliberazioni dei comuni.

I comuni devono due volte deliberare sopra la contrattazione dei mutui o delle spese che vincolano il bilancio al di là dei cinque anni, e i Consigli provinciali deliberano una volta sola; sol che, invece della metà dei consiglieri, stabilita per i comuni, vuolsi per le provincie la presenza dei due terzi dei componenti ad essa assegnati. È un diverso congegno, ma certo quella incongruenza cui si accennava, del tutore censurato e riprovato dal tutelato, non esiste. È perciò che parmi doversi respingere gli emendamenti proposti.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Allievi.

Senatore ALLIEVI. Io non sono caduto nella inesattezza nella quale pare sia caduto l'on. Cavallini, di credere, cioè, che i membri della Giunta amministrativa siano consiglieri provinciali, e che quindi possano appartenere alla maggioranza od alla minoranza del Consiglio. Ma io potrei specificare dei casi nei quali l'inconveniente a cui io allusi risulta evidentissimo.

Si può ben supporre che in una medesima seduta, nella quale si tratta di nominare i membri della Giunta amministrativa, cada la discussione e la deliberazione sopra uno degli argomenti i quali sono soggetti a revisione ulteriore della stessa Giunta.

È evidente che in questo caso la maggioranza del Consiglio provinciale può prepararsi, colla nomina che fa del proprio giudice, a quell'approvazione la quale altrimenti non potrebbe sperar di conseguire.

Quindi io insisto ancora perchè il Senato voglia eliminare quest'articolo 77, l'eliminazione del quale non produce nessun inconveniente, perchè ci sono già le disposizioni della legge del 1865 che bene regolano questa materia, e riservano la competenza del prefetto. Io credo che sia molto più decoroso per il Consiglio provinciale veder riformata la sua deliberazione dalla autorità governativa, la quale infine ha una superiorità, almeno di origine, che non vederla riformata, censurata forse, da una maggioranza di propri eletti, anche quando l'autorità governativa, cioè il prefetto e i due consiglieri, sieno d'avviso che la deliberazione del Consiglio provinciale meriti di essere approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Zini.

Senatore ZINI. Io prendo la parola unicamente per rettificare più esattamente quelle parole che mi sono state attribuite, e che io pronunciai nel mio discorso sulla discussione generale.

Sono intanto perfettamente d'accordo coll'onorevole Allievi; e soggiungerò che mi era anzi fatto iscrivere sopra questo articolo non per proporre la soppressione, ma per domandare all'egregio relatore della Commissione se si fosse tenuto conto di quella critica che io aveva fatta alla proposta azione della Giunta amministrativa per rispetto alle provincie.

Io aveva ricordato appunto che vi erano tali deliberazioni pel Consiglio provinciale per le quali occorreva l'approvazione del prefetto, come porta il capoverso dell'articolo 192 della legge vigente. Mi pareva strano che se ne sottraesse l'approvazione al prefetto per darla ad un collegio tutorio, nel quale poi la maggioranza era eletta dallo stesso Consiglio provinciale; e dissi pertanto: è un caso nuovo nel diritto che il tutelato si scelga il suo tutore! Questa fu la frase esatta, e l'ho qui sotto gli occhi stampata.

Perciò io ho nulla ad aggiungere alle giustissime ragioni, esposte con tanta vivacità di forme, dall'on. Allievi; e a questo punto mi aggiungo volentieri a lui per proporre la soppressione dell'art. 77. Questa soppressione è tanto più opportuna, che pel successivo art. 78 si tolgono all'approvazione dell'autorità tutoria una quantità di deliberazioni abbastanza importanti. Per queste non più si domanda l'approvazione dell'autorità tutoria che oggi è nel

prefetto; non s' impongono nuove riforme analoghe a quelle indicate per le più importanti deliberazioni dei Consigli comunali. Sciolte queste forme, non occorre punto l'approvazione della Giunta amministrativa. Di tal modo, e di fronte all'art. 78, rimangono ben poche le deliberazioni dei Consigli provinciali ancor soggette all'approvazione dell'autorità tutoria. E comunque, gioverebbe per queste poche lasciarla al prefetto, e togliere lo sconcio che la maggioranza del collegio tutorio venga eletta dallo stesso tutelato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Faraldo.

Senatore FARALDO. Io mi unisco interamente agli onorevoli preopinanti ed aggiungo soltanto una parola: sottopongo, cioè, alla considerazione del Senato una ipotesi.

Un Consiglio provinciale prende una deliberazione di alta importanza, soggetta all'approvazione della Giunta provinciale.

Io domando: è conveniente che siano chiamate quattro persone, nominate dal Consiglio provinciale per far parte della Giunta, della quale costituiscono la maggioranza, a pronunciare se la deliberazione del Consiglio provinciale debba o no avere la sua esecuzione?

Io non aggiungo altro, e mi rimetto interamente all'alto senno del Senato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. La verità innanzi tutto. Quindi, all'improvviso, e preoccupandomi soltanto dell'inammissibilità sotto ogni rapporto del modo con cui si vorrebbe costituita la Giunta amministrativa, caddi involontariamente in una inesattezza, rilevata dall'onorevole senatore Calenda, perchè è vero che, secondo il capoverso b) dell'art. 64, i consiglieri provinciali della provincia non potrebbero far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Accetto quindi la rettificazione; ma la posizione della tesi non muta punto, e sta come io l'ho posta.

I membri effettivi della Giunta ed i supplenti ripetono pur sempre la loro origine, la loro nomina dal Consiglio provinciale, e per questa indipendenza vogliasi ammettere negli uomini, è nella natura umana il sentimento di non op-

porsi a chi ci ha creati e dato vita, e non si può pretendere che tutti sieno eroi.

Aggiungete che i nominati dalla Rappresentanza provinciale si trovano nella più difficile posizione, poichè, ribellandosi a lei, non sarebbero più rieletti quelli che pur potrebbero averne desiderio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Ove non dispiaccia al Senato, la Commissione amerebbe di esaminare quest'articolo, confrontarlo colle disposizioni delle leggi, e tenendo conto di tutte le osservazioni oggi udite, riferirne al Senato nella seduta di domani.

PRESIDENTE. La Commissione prega il Senato di voler sospendere la votazione di questo articolo, sul quale si riserverebbe di riferire domani.

Se non vi è opposizione, questo articolo 77 si rimanderà alla Commissione.

Do lettura dell'art. 78:

Art. 78.

Le provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Semplicemente per dire che non debba parere al Senato che la Commissione sia in contraddizione con sè medesima nell'aver lasciato qui i due terzi dei componenti il Consiglio, mentre nell'articolo riguardante i Consigli comunali si contenta della sola maggioranza.

In questo articolo 78 non c'è la garanzia che si trova nell'art. 69 della doppia votazione; e la deliberazione del Consiglio provinciale non è soggetta ad alcuna approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 78.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 79.

Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1º gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sottoprefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge al n. 13.

Il signor senatore Sonnino propone che alla lettera B si aggiunga: « e quelle per il carcere mandamentale ».

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. A questo articolo c'era un emendamento proposto dall'on. Di Sambuy.

PRESIDENTE. L'ha ritirato.

Senatore VITELLESCHI. Egli ha ritirato tutti i suoi emendamenti; però siccome io credo che sia stata un'omissione quella cui l'on. Di Sambuy voleva riparare nel suo emendamento all'articolo 79, così riprenderei io il suo emendamento, proponendo che alla lettera c) si sostituisca le parole: « spese di casermaggio », le parole « le spese d'alloggio e casermaggio per i reali carabinieri ».

È evidente che non ci sarebbe alcuna ragione per dividere la spesa necessaria per i reali carabinieri, tanto più che la spesa di casermaggio è minima.

Il concetto evidentemente è stato quello di trasportare allo Stato tutte le spese per i reali carabinieri e si è dimenticata la parola « alloggio ».

Io riprendo l'emendamento Di Sambuy perché siano sostituite le parole: « di alloggio e casermaggio » invece della sola parola: « casermaggio ».

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito, il senatore Vitelleschi riprende l'emendamento che il senatore Di Sambuy aveva ritirato, consistente nell'aggiungere al comma c) dell'art. 79 le spese di *alloggio* alle spese di *casermaggio* per i reali carabinieri ivi già contemplate.

Senatore SONNINO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore senatore Finali di voler esprimere l'opinione della Commissione sull'emendamento Vitelleschi.

Senatore FINALI, *relatore*. Quanto all'espressione casermaggio, è detto nella relazione che con tale parola s'intenderebbe non il solo mantenimento ordinario della caserma, consistente nel corrispondere un tanto per uomo ad un appaltatore che mantiene gli oggetti necessari ai reali carabinieri, ma altresì il fitto della caserma.

Ma nel paragrafo a) dell'articolo, ove si parla del mobilio degli uffici di prefettura e di sottoprefettura, e del mobilio ad uso dei prefetti e dei sottoprefetti, evidentemente non è compreso anche il locale e l'alloggio. Questo indurrebbe a intendere in senso ristretto anche

il paragrafo segnato colla lettera e) relativo al casermaggio.

Siccome è una proposta, che ci viene dal Governo, noi non vorremmo obbligarlo a fare delle maggiori larghezze, perchè egli solo può conoscere fino a quali limiti può giungere; e quindi la Commissione amerebbe di sapere l'avviso del Governo intorno all'emendamento dell'onorevole Vitelleschi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io mi unisco interamente all'opinione espressa dal senatore Vitelleschi.

È una cosa diversissima casermaggio da caserma; altro è il casermaggio dei carabinieri, altro è l'alloggio, o la caserma dei medesimi.

Il casermaggio, in proporzione dell'alloggio, per il carico della provincia è una piccola cosa, mentre per questo si tratta di centinaia di migliaia di lire che la provincia paga per affitti; per cui una volta che il Governo spontaneamente, nell'interesse dei comuni, crede di dover discendere ad alleviare in qualche parte gli oneri che li gravano e vuole assumere a sé la spesa occorrente al servizio dei reali carabinieri, io mi unisco all'onor. Vitelleschi ed insisto perchè la Commissione chiarisca la cosa ed aggiunga, se lo si crede necessario, a scanso di dubbio, che, oltre al casermaggio, s'intende che il Governo al 1893 provvederà pure alla spesa dell'alloggio o caserma.

Prego d'altra parte l'onorevole presidente del Consiglio ad accondiscendere, se vuole realmente rendere un vantaggio alle provincie, che sia la cosa chiarita così, perchè la spesa più grave è quella dell'alloggio, ossia delle caserme; e tanto posso asserire per aver appartenuto molto tempo all'Amministrazione provinciale di Roma.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quest'art. 79 fu introdotto dalla Giunta parlamentare.

Il Senato non lo troverà nella proposta ministeriale, e l'averlo accettato fu un gran sacrificio per l'erario dello Stato.

Bisogna dirlo: nella condizione in cui si trova

la pubblica finanza, io credo che sarebbe meglio che non ci fosse.

Ma c'è. Ho portato al Senato la legge quale fu votata nell'altro ramo del Parlamento; ma non vorrei però che diventasse più pesante di quello che è nel disegno di legge votato dalla Camera dei deputati.

Prego l'onorevole senatore Cencelli a guardare il disegno di legge ministeriale...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno... Il disegno ministeriale consta di 77 articoli; ed il settantaseiesimo si riferisce alle sedute del Consiglio di prefettura.

Tutto il resto, compreso l'art. 79, appartiene alla Camera dei deputati, la quale, essendo la rappresentante dei contribuenti ed avendo i cordoni della borsa, ha creduto di fare questo regalo ai comuni ed alle provincie.

Il Governo però, lo ripeto, desidererebbe che queste spese non fossero più gravi di quello che già appaiono, aggiungendovi altre categorie. Chi sa, forse potrà venire il giorno in cui noi sentiremo il bisogno di sospendere tutto intero l'art. 79. Ignoriamo quali saranno le condizioni della finanza, e credo che il senatore Digny si alzerà per difendere il mio concetto.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io veramente sarei tentato di andare un poco più in là del concetto espresso dall'onorevole signor ministro, poichè, in sostanza, noi oggi facciamo delle larghezze da effettuarsi solo nel 1893, e mi sembrerebbe più opportuno lasciar che in quell'anno chi ci sarà ci pensi.

Ma mi limito a raccomandare al Senato di non ammettere questa lista di aggravii sopra un bilancio che tutti sanno non ne può per ora sopportare.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Da certi studi fatti al Ministero delle finanze, queste spese che lo Stato si accollerebbe, si fanno ascendere a 16 o 17 milioni, ma io credo ne raggiungeranno 24, o 25.

Dunque io mi sentirei disposto a votar contro questo articolo; ciò non ostante lo voterò così come è proposto; ma se dovesse addivenire, in

causa di emendamenti, più gravoso all'erario, voterei contro assolutamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io sapeva benissimo che nel progetto ministeriale questa partita non era compresa, e fuvvi infiltrata dall'altro ramo del Parlamento; ma mi sono permesso di prendere la parola, poichè molti ritenevano, anche fuori di questo recinto, che sotto la parola *casermaggio* fossero comprese anche le spese d'alloggio.

Io ho voluto che almeno fosse espressamente dichiarato che cosa s'intendeva di fare; se, come ha dichiarato l'onor. presidente del Consiglio, s'intendeva di limitarsi unicamente alle spese del casermaggio. Il Senato faccia poi quel che crede nell'interesse della cosa pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho voluto sollevare una grossa questione; ho voluto solamente richiamare l'attenzione del Senato sopra la dizione dell'art. 79 che, come è, contiene un equivoco. Evidentemente se la Camera ha voluto passare questo carico al bilancio dello Stato, non ha voluto fare una mistificazione, come sarebbe se dovesse intendersi quest'articolo alla lettera.

Le spese di casermaggio, nell'interpretazione che si dà loro abitualmente, sono un nulla.

Evidentemente la Camera ha voluto passare al bilancio dello Stato le spese dei reali carabinieri. Se il Senato vuol ritornare sopra questa deliberazione, può farlo. Io non intendo trattare la questione nella sua sostanza, tanto più che per me i contribuenti dello Stato, o quelli del comune essendo li stessi, non ammetto grande importanza alla competenza. E si può supporre che, nelle attuali condizioni delle finanze, questo carico può essere disagiata al Governo. Ma se ciò non si vuole, conviene modificare l'articolo, perchè dica quel che gli si è voluto far dire. E quindi proporrei che questo articolo fosse rinviato alla Commissione, acciocchè o lo sopprima, o lo completi.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione tiene a mettere innanzi al Senato come ad essa non fosse sfuggita la gravità della questione

finanziaria, la quale è connessa alla disposizione dell'art. 79.

Infatti essa, in un punto della sua relazione, calcola l'aggravio che cadrà sulla finanza dello Stato da 20 a 30 milioni e dice: « confidiamo che prima del 1893, cioè dell'anno in che l'alleviamento deve avere effetto, il bilancio dello Stato sia tornato a tali condizioni da permettergli di assumere un nuovo onere, il quale può valutarsi da 20 a 30 milioni, senza aggravare il disavanzo o senza ricadervi ».

In quanto alla questione sollevata dall'onorevole Vitelleschi, cioè se nella parola *casermaggio* si debba intendere anche quella dell'alloggio, la Commissione nella sua relazione si era espressa nel senso affermativo; vale a dire che nelle spese di casermaggio delle guardie e dei carabinieri dovessero intendersi comprese anche quelle del locale, cioè della caserma.

Ma vi è anche la lettera *a* di questo art. 79 che evidentemente non si può intendere in un senso largo perchè si dice: « le spese per mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e di sottoprefettura, dei prefetti e sotto prefetti ».

L'inconveniente accennato dall'onorevole Vitelleschi rispetto al paragrafo segnato colla lettera *c*, della separazione cioè delle spese in due parti, rispetto al casermaggio, si verifica anche rispetto alla lettera *a* dell'articolo.

La lettera *a* serve di criterio interpretativo in senso ristretto della disposizione dell'articolo.

Queste cose io aveva il dovere di ricordare al Senato, affinchè egli possa con piena conoscenza di causa deliberare.

E in quanto all'altra proposta dell'onorevole ministro, vale a dire che non convenga per lo meno allargare gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 79 del progetto votato dalla Camera, pare a noi che sia di tale gravità, che il Senato non possa non tenerne conto.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. A me pare che l'articolo così come è redatto dica la cosa molto chiaramente, perchè il casermaggio è una cosa e l'accasermamento è un'altra. E sono tanto diverse che non possono essere confuse.

E quindi il dire che il Governo provvede

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1888,

alle spese di casermaggio non può voler dire che provveda a quelle di accasermamento. Perciò l'articolo dice nè più nè meno di quello che deve dire.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Vitelleschi fa proposte?

Senatore VITELLESCHI. Nossignore.

PRESIDENTE. Per conseguenza, non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 79 così come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani alle ore 2 pomeridiane.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

II. Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel mar Rosso.

III. Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno alla pubblica sicurezza.

La seduta è sciolta (ore 6,20).
